



# COMUNE DI MONTEMURLO

PROVINCIA DI PRATO

Deliberazione di  
**CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 017 del 08.04.2021**

**OGGETTO:** Istituzione dal 01/01/2021 del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art. 1, commi da 816 a 847, della legge 160/2019 (Canone Unico) ed approvazione regolamento.

L'anno DUEMILAVENTUNO (2021) e questo giorno OTTO (08) del mese di aprile, alle ore 17:16, tramite piattaforma telematica GoToMeeting, si è riunito, in sessione *ordinaria di prima Convocazione - seduta pubblica*, previo avviso regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

<b>Componenti</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>Componenti</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
Calamai Simone - Sindaco	X		Arcangioli Stefano	X	
Papi Alessio		X	Ravagli Amanda	X	
Palanghi Federica	X		Santoni Nicoletta Vittoria		X
Colzi Alessandra	X		Mazzanti Matteo Alessandro	X	
Milone Samuele		X	Baglioni Rudj	X	
Fava Manuel	X		Mazzei Alessio	X	
Asper Simona	X		Fanti Guido	X	
Botarelli Fabrizio	X		Lastrucci Antonella	X	
Sarti Vittoria	X				

**Presiede** l'adunanza il Presidente Del Consiglio Comunale *Federica Palanghi*.

**Partecipa** il Segretario Generale *Dott.ssa Vera Aquino*, incaricato alla redazione del presente verbale.

**Scrutarori** Sarti Vittoria, Fanti Guido, Colzi Alessandra.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 7) dell'O.d.G. dell'odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 08/04/2021

### OGGETTO:

Istituzione dal 01/01/2021 del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art. 1, commi da 816 a 847, della legge 160/2019 (Canone Unico) ed approvazione regolamento.

Ai sensi della disposizione del Presidente del Consiglio comunale, prot. n. 2020/0008350 del 25/03/2020, la seduta si è svolta in videoconferenza seguendo i requisiti previsti dalla citata disposizione e nel rispetto dell'art. 97, DLGS 267/2000.

In particolare il Segretario generale attesta che:

- È stato utilizzato il sistema di videoconferenza GotoMeeting, attivo sia in video che in audio per tutta la durata della seduta;
- I componenti del Consiglio e della Giunta, così come il Segretario generale, si sono collegati con videochiamata, che ha consentito a tutti di intervenire e parlare per l'intera durata della seduta;
- I componenti del Consiglio e della Giunta sono stati identificati mediante riconoscimento visivo;
- Le proposte di deliberazione e gli altri atti posti all'ordine del giorno della seduta sono stati messi a disposizione dei Consiglieri come da regolamento;
- La votazione è avvenuta rispondendo ciascuno a domanda rivolta dal Segretario generale, tramite appello nominale.

Rientra in assemblea il Consigliere Guido Fanti.

Presenta la proposta di deliberazione l'Assessore Alberto Vignoli.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Dato atto** che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

**Premesso** che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto i relativi regolamenti hanno continuato ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 08/04/2021

**Premesso** che il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- c)

**Dato atto** che il relativo Regolamento deve essere approvato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione di Consiglio Comunale;

**Considerato che**, ai sensi dell'art. 1, comma 820, L. 160/2019, il suddetto Regolamento deve indicare:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- a) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- b) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- c) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- d) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- e) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- f) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- g) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 05.02.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina provvisoria del canone unico ai sensi della Legge 160/2019;

**Atteso** che è stato disposto l'entrata in vigore dello stesso dal 01.01.2021 e la cessazione della sua validità con l'entrata in vigore del Regolamento del nuovo Canone patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art.1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019;

**Dato atto** che con deliberazioni n. 12 e n. 13 del 31.03.2020 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare rispettivamente la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di Previsione finanziario per gli anni 2020/2022 corredato dei suoi allegati;

**Dato atto** che con deliberazione di Giunta n. 132 del 8 agosto 2020 è stato approvato il PEG per gli anni 2020-2022;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 08/04/2021

**Visto** il comma 3-bis dell'art.106 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni con la L. 77/2020, che ha differito, per l'esercizio 2021, il termine di cui all'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267 del 2000 relativo all'approvazione del bilancio previsione per gli enti locali al 31 gennaio 2021;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'interno del 13/01/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021 che stabilisce l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

**Vista** il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*", e ss.mm.ii.;

**Visto** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2, punto 8, del D.Lgs 118/2011, relativo all'esercizio provvisorio;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**Visto** l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

**Acquisito** ai sensi dell'art. 49, comma 1, del suddetto T.U. il prescritto parere da parte del competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile dei servizi interessato;

**Acquisito** ai sensi dell'art. 239, comma 1, del suddetto T.U., il prescritto parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**Dato atto** che non il presente regolamento non necessita del parere dei revisori, trattandosi di una entrata patrimoniale;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### DELIBERA

- A) di istituire, con decorrenza 1 Gennaio 2021, il Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art.1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019 (Canone Unico) ;
- B) di approvare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art.1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019 (Canone Unico) allegato alla presente proposta;
- C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 08/04/2021

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) di precisare che, ai sensi della L.241/1990, responsabile del procedimento è il Dott. Benvenuti, Responsabile dell'Area Finanziaria;

E) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs.267/2000.

\*\*\*\*\*

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta.  
La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum strutturale	n. 15
Astenuti: Mazzei, Fanti, Lastrucci, Baglioni, Mazzanti	n. 5
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari:	n. 0

*Pertanto la proposta di deliberazione risulta approvata*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta.  
La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum strutturale	n. 15
Astenuti: Mazzei, Fanti, Lastrucci, Baglioni, Mazzanti	n. 5
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari:	n. 0

**DELIBERA**

*di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D. Lgs. n. 267/2000.*

\*\*\*\*\*

## ALLEGATO A

### CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Il territorio comunale è stato classificato in due categorie, che includono strade, aree e spazi pubblici, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare:

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Coefficiente</b>
PRIMA	Centro abitato di Montemurlo	<b>1</b>
	Centro abitato di Bagnolo	<b>1</b>
	Centro abitato di Oste	<b>1</b>
SECONDA	Fuori centro abitato	<b>0,70</b>

## ALLEGATO B

### TARIFFE E COEFFICIENTI PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

#### DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SU BASE ANNUA (PERMANENTE)

Il canone annuo da applicarsi a ciascuna occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa base per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione territoriale e per il coefficiente relativo all'attività.

**I coefficienti moltiplicatori sono stati stabiliti in base al beneficio economico - desumibile dalla specifica attività esercitata dai titolari della concessione - e dalla ubicazione territoriale dell'attività.**

<b>COEFFICIENTE PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE</b>	
Occupazione di suolo pubblico	<b>1,00</b>
Occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico	<b>0,34</b>
Occupazione di spazi sottostanti il suolo pubblico (fosse biologiche, ecc..)	<b>0,25</b>
Occupazione del suolo e del sottosuolo comunale per impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relative serbatoi sotterranei	<b>2,93</b>
Occupazione con passi o accessi carrabili, compresi quelli a raso richiesti dall'utente	<b>0,50</b>
Occupazione con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili ....	<b>0,10</b>
Occupazioni con accessi carrabili ai distributori di carburante ubicati su strada privata	<b>0,30</b>
Occupazione con cassonetti e contenitori di rifiuti, isole ecologiche, ecc..	<b>0,09</b>
Occupazione con chioschi, edicole e simili	<b>3,38</b>
Occupazione per esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita	<b>1,82</b>
Occupazione con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi e/o N.C.C.)	<b>1,12</b>
Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi	<b>0,30</b>
Occupazione per mostre ed esposizioni permanenti di materiali, macchinari e prodotti collegati ad attività industriali, artigianali, commerciali ed affini.	<b>1,85</b>
Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.	<b>0,30</b>

**Tariffa base per mq € 22,203**

## **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE SU BASE GIORNALIERA (TEMPORANEA)**

Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è determinato dal prodotto della tariffa base giornaliera per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione territoriale e per il coefficiente relativo all'attività.

**I coefficienti moltiplicatori sono stati stabiliti in base al beneficio economico - desumibile dalla specifica attività esercitata dai titolari della concessione -, dalla ubicazione territoriale dell'attività.**

<b>COEFFICIENTI PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA</b>	
Occupazione temporanea di suolo pubblico di durata fino a 14 giorni	<b>1,00</b>
Occupazione temporanea di suolo pubblico di durata da 15 giorni fino a 29 giorni	<b>0,30</b>
Occupazione temporanea di suolo pubblico di durata non inferiore ad un mese	<b>0,50</b>
Occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività edilizia	<b>0,50</b>
Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	<b>0,34</b>
Occupazioni temporanea con cavi e condutture di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (per Km lineare)	<b>4,50</b>
Occupazione temporanea di suolo pubblico effettuata per il deposito di materiali connessi alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere..	<b>0,50</b>
Occupazione temporanea con tende o simili	<b>0,30</b>
Occupazione temporanea di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante	<b>0,20</b>
Occupazione temporanea con autovetture ad uso privato di aree pubbliche di stazionamento individuate dal Comune	<b>0,70</b>
Occupazione temporanea di suolo pubblico realizzata in occasione di manifestazioni politiche, istituzionali, culturali e sportive o ritenute di particolare interesse pubblico	<b>0,20</b>

**Tariffa base giornaliera per mq € 1,550**



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI, APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

*(ai sensi della legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836, 837 e 846-847)*

*Approvato con deliberazione n. /CC del*

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI SISTEMATICHE**

### **CAPO I**

#### **NORME GENERALI**

##### **Articolo 1. Ambito e finalità del Regolamento**

##### **Articolo 2. Presupposti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

##### **Articolo 3. Presupposto del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**

##### **Articolo 4. Entrata in vigore del Regolamento – Ufficio preposto - Abrogazione atti precedenti**

#### **Articolo 1**

##### **Ambito e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Montemurlo dei seguenti canoni:

1. il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone" così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019
2. il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in deroga al comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019, così come disciplinato dai commi da 837 a 844 della stessa legge.

2. Ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019 il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Ai sensi del comma 838 dell'articolo 1 della legge 160/2019 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui al commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. I canoni di cui al comma 1 sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

5. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

## **Articolo 2**

### **Presupposti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione: i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## **Articolo 3**

### **Presupposto del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Il canone si applica altresì nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## **Articolo 4**

## **Entrata in vigore del Regolamento – Abrogazione atti precedenti**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2021
2. Al Servizio di Sportello unico per l'edilizia e le attività produttive (SUEAP) sono attribuite le competenze per la gestione del presente Regolamento e per l'attività di controllo sull'applicazione delle norme in esso contenute.
3. Sono abrogati specificatamente i seguenti atti:
  - a. Regolamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con D.C.C. 25 del 22.03.2007 e successive modifiche ed integrazioni
  - b. Tutti gli articoli previsti dal Regolamento comunale per la pubblicità e le affissioni approvato con D.C.C. n. 104 del 20.12.2019 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione dell'art. 32 e del Piano degli impianti e dei mezzi pubblicitari e relativi allegati approvato con D.C.C. n. 56 del 16.10.2012 come modificato con D.C.C. n. 104 del 20.12.2019

## **TITOLO II**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

#### **CAPO I**

##### **CANONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO** **L. 160/2019 Articolo1 commi 816 - 819 lett. a)**

#### **SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 5. Oggetto e finalità**

**Articolo 6. Definizioni e classificazioni**

**Articolo 7. Oggetto del canone**

**Articolo 8. Soggetti obbligati al pagamento del canone**

**Articolo 9. Esclusioni dal canone**

#### **SEZIONE II: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI O NULLA-OSTA**

**Articolo 10. Procedimento per il rilascio della concessione, autorizzazione o nulla-osta**

**Articolo 11. Domanda di concessione, autorizzazione o nulla-osta**

**Articolo 12. Rilascio della concessione, autorizzazione o nulla-osta**

**Articolo 13. Contenuti della concessione, autorizzazione o nulla-osta**

**Articolo 14. Obblighi del titolare della concessione, autorizzazione o nulla-osta**

**Articolo 15. Rinuncia alla occupazione – Mancato ritiro del provvedimento**

**Articolo 16. Nuova concessione o autorizzazione per subentro**

**Articolo 17. Rinnovo o Proroga della concessione o autorizzazione**

**Articolo 18. Occupazioni d'urgenza**

#### **SEZIONE III: DETERMINAZIONE DEL CANONE – TARIFFA - CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

**Articolo 19. Misura delle occupazioni**

**Articolo 20. Classificazione delle aree e della viabilità**

**Articolo 21. Tariffe**

**Articolo 22. Coefficienti**

**Articolo 23. Determinazione del canone**

**Articolo 24. Agevolazioni e Riduzioni**

**Articolo 25. Procedure per l'applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni**

#### **SEZIONE IV: MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE – RIMBORSI**

**Articolo 26. Modalità e termini di pagamento**

**Articolo 27. Rateizzazioni**

**Articolo 28. Rimborsi**

#### **ALLEGATI**

**Allegato A: Classificazione delle strade e zone**

**Allegato B: Tariffe e coefficienti per le occupazioni permanenti e temporanee**

#### **SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI**

##### **Articolo 5 Oggetto e finalità**

1. Il presente Capo disciplina il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. In particolare sono previste:

- a. le procedure per il rilascio e la gestione degli atti di concessione, autorizzazione o null osta;
- b. la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c. le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del canone;
- d. le modalità ed i termini di pagamento del canone;
- e. le agevolazioni, le esclusioni, le riduzioni applicabili;
- f. la gestione dei rimborsi.

##### **Articolo 6**

## **Definizioni e classificazioni**

1. Per “occupazione” si intende ogni fatto od atto che concretizza un uso particolare del bene concesso, con conseguente esclusione, anche parziale, dello stesso dall’uso della collettività, sia pure in modo potenziale o futuro, per effetto della concessione, autorizzazione o nulla-osta accordata sulla parte superficiale e/o nello spazio sovrastante o sottostante il suolo.
2. Per "spazio pubblico" e "area pubblica" si intendono i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
3. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono classificate in permanenti e temporanee:

a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l’esistenza di manufatti, impianti o comunque di un intervento visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi durata pari o superiore a 365 giorni continuativi e, comunque, non superiore alla durata massima prevista dalla disciplina relativa alle singole tipologie di occupazione;

b. sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l’esistenza di manufatti, impianti o comunque di un intervento visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, autorizzazione o nulla-osta, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore a 365 giorni continuativi.

## **Articolo 7 Oggetto del canone**

1. Il canone si applica alle seguenti tipologie di occupazioni sia permanenti che temporanee:
  - a. occupazioni, anche abusive, realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente;
  - b. nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## **Articolo 8 Soggetti obbligati al pagamento del canone**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione, autorizzazione o nulla-osta ovvero, in mancanza di questo, dal soggetto che di fatto effettua l’occupazione in maniera abusiva.
2. Il termine occupante di fatto è riferito anche a chi mantiene una occupazione di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto concessorio o autorizzatorio intestato a terzi, fintantoché tale atto non è oggetto di provvedimento di decadenza.
3. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parti uguali dai titolari delle licenze o dalle cooperative alle quali gli stessi sono associati. In ogni modo il titolare del posteggio al 1° di

Gennaio rimane, anche in caso di cessione della licenza o di subentro da parte di altro soggetto, nella titolarità del posteggio avvenuti nel corso dell'anno, obbligato principale per il canone di occupazione suolo pubblico per l'anno intero.

## **Articolo 9** **Esclusioni dal canone**

1. Il canone, ferma restando la concessione o il nulla-osta previsti, non si applica alle seguenti occupazioni:

- a. innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- b. segnaletica relativa alla circolazione stradale;
- c. orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere;
- d. tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto
- e. occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari;
- f. occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici;
- g. occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone;
- h. occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione medesima;
- i. occupazioni di aree cimiteriali;
- j. occupazioni con cassette postali per servizio di pubblica utilità;
- k. occupazioni determinate dalla sosta, per il tempo necessario al carico e scarico, di veicoli o mezzi idonei a condizione che il fine dell'attività oggetto dell'occupazione sia riferibile alla compravendita di beni;
- l. occupazioni occasionali, occupazioni per mestieri girovaghi, occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce;
- m. occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione autorizzate per 1 solo giorno;
- n. occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose; l'esclusione presuppone che l'esposizione sia effettuata nel rispetto delle prescrizioni previste dai regolamenti comunali competenti;
- o. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre, con esclusione di situazioni che determinano di fatto l'ampliamento dell'area di vendita;
- p. occupazioni per operazioni di trasloco, vuotatura pozzi neri di manutenzione del verde privato, anche con mezzi meccanici o automezzi operativi, autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore;
- q. occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

r. occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune alla sosta dei bus turistici e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un corrispettivo;

s. occupazioni di aree di sosta, non qualificabili come passi carrabili, destinati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap;

t. accessi e passi carrabili, rampe e simili destinati esclusivamente a persone portatori di handicap, per i quali sia stato rilasciato apposito contrassegno secondo la legislazione vigente, quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano titolari della concessione o autorizzazione all'occupazione; nell'ipotesi di accessi e passi carrabili condominiali in cui abitano portatori di handicap, si ritiene esclusa la quota parte riconducibile al soggetto portatore di handicap calcolata in base ai millesimi, ovvero alla porzione di proprietà;

u. passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 1, comma 824, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

v. occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto al successivo art. 19, commi 3, 4 e 5;

w. occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow- windows e simili infissi di carattere stabile;

x. occupazioni relative ad opere pubbliche eseguite dai Servizi Comunali mediante appalto di impresa; occupazioni relative ad opere pubbliche realizzate da privati come oneri di urbanizzazione in attuazione di prescrizioni edilizie;

y. occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum; tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorale alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni;

z. le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato, dalle regioni, dalle province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1 lett.c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

aa. occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

ab. manifestazioni o iniziative, regolarmente autorizzate dagli organi competenti, svolte dai Partiti, associazioni e movimenti politici anche spontanei purché l'area occupata con strutture non ecceda i 10 mq. e in assenza assoluta di attività economica;

ac. occupazioni temporanee di durata non superiore a due giorni realizzate da Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, culturali, ricreative, sportive per i soli spazi non adibiti allo svolgimento di attività commerciali (vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande) purché l'area non ecceda i 10 metri quadrati;

ad. occupazioni occasionali non superiori a un giorno effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande e che siano promosse e gestite da Enti o Associazioni che non perseguono scopo di lucro purché l'area non ecceda i 10 metri quadrati;

ae. occupazioni realizzate per le iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi, fatta eccezione per le aree su cui si svolge attività commerciale

af. occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette, regolarmente autorizzate;

ag. occupazioni effettuate con ponteggi edili la cui installazione si protragga per un periodo non superiore a 1 giorno; nel caso in cui l'occupazione si protragga oltre 1 giorno è dovuto il pagamento del canone fino dalla data di inizio dell'occupazione;

ah. occupazioni effettuate a seguito di eventi eccezionali (es: carattere meteorologico, sismico, ecc.) coinvolgenti una pluralità di soggetti, rivolte a tutelare l'incolumità pubblica.

## **SEZIONE II: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI O NULLA-OSTA**

### **Articolo 10.**

#### **Procedimento per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o nulla-osta**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, anche se escluse dall'applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o di autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento e le occupazioni di cui alla lettera ab.) dell'art. 9 e le occupazioni temporanee di durata inferiore a sei ore per le quali si rilascia un nulla-osta.
2. La concessione, autorizzazione o nulla-osta all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale e non ne è consentita la cessione.
3. La concessione, autorizzazione o nulla-osta, può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche, oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
4. L'Amministrazione Comunale non autorizzerà la concessione di suolo pubblico per manifestazioni che risultano in violazione di leggi nazionali in vigore che vietano sia la ricostituzione del partito fascista che la propaganda di istigazione all'odio razziale. Tale principio deve essere esplicitato a livello di modulistica.
5. La concessione di natura temporanea, se ricorrente sulla stessa area e con le medesime caratteristiche, richiesta per lo svolgimento di iniziative a carattere economico può essere rilasciata per più annualità fatta salva la possibilità di modifica o revoca per sopravvenute motivazioni di carattere ambientale, commerciale, di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
6. I termini del procedimento per il rilascio di una concessione o autorizzazione decorrono dal ricevimento dell'istanza indipendentemente dalla modalità con la quale perviene all'Amministrazione Comunale o all'affidatario delle relative funzioni. L'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, nomina in via permanente o di volta al momento del ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento dandone comunicazione ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, insieme all'avvio del procedimento salvo quanto disposto da leggi speciali.
7. Nel caso in cui per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione o autorizzazione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alle domande di occupazione, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda attestata dal

protocollo e, a parità di data, il minor numero di protocollo, salvo quanto previsto da normative speciali.

8. L'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, ricevuta l'istanza, dà inizio alla istruttoria richiedendo agli altri uffici comunali competenti, se necessario, i pareri in materia di circolazione stradale, igiene, sicurezza pubblica, urbanistica, commercio, ambiente e quanto altro si ritenga necessario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Tali pareri dovranno essere evasi da parte degli uffici entro 7 giorni dalla richiesta.

9. In base ai risultati dell'istruttoria di cui ai punti precedenti, il responsabile del procedimento provvede al rilascio del provvedimento amministrativo nei termini previsti dal presente Capo.

10. Al procedimento di rilascio del provvedimento sono applicate tutte le norme previste dalla Legge 241/90 e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 11**

### **Domanda di concessione, autorizzazione o nulla-osta**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, deve farne apposita domanda all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni.

2. In caso di occupazioni permanenti di carattere stabile, le concessioni e le autorizzazioni possono essere rilasciate solo al proprietario della struttura con la quale si effettua l'occupazione. In questo caso il soggetto autorizzato può, contestualmente alla richiesta, indicare un altro soggetto occupante di fatto al quale riferire, quale coobbligato, il pagamento del canone.

3. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- a. generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- b. se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
- c. indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
- d. indirizzo di posta elettronica certificata (obbligatorio per le persone giuridiche) e indirizzo di posta elettronica;
- e. individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- f. misura dell'occupazione;
- g. l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- h. dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento;
- i. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dall'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni;
- j. la domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica; comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini

dell'esame della domanda.

4. Ciascuna delle domande presentate non può contenere più di una richiesta di occupazione, fatta eccezione:

- i. per occupazioni inerenti alla stessa unità locale;
- ii. per le iniziative aventi carattere economico, ricorrenti per almeno due annualità anche se insistenti su più aree di riferimento;
- iii. per le domande presentate esclusivamente da movimenti riconosciuti, associazioni ONLUS, sportive, umanitarie, politiche che possono essere cumulative con il limite massimo di 4 occupazioni nello stesso mese, anche per localizzazioni differenti, e che non devono riferirsi ad occupazioni da effettuarsi oltre il mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa;
- iv. per le concessioni di suolo pubblico temporanee dello spettacolo viaggiante per l'attività di parchi di divertimento, possono essere intestate a più soggetti in riferimento alla stessa area; detti soggetti beneficeranno comunque della modalità di misurazione delle occupazione stabilite dall'art. 19, comma 6 lettera "j".

5. In caso di subentro, il subentrante dovrà produrre domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge. Tale domanda deve tassativamente contenere gli elementi di cui al comma 3) lettere a), b), c), g), h). Allegata alla domanda il subentrante dovrà produrre "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/00 attestante che "la situazione non è mutata" rispetto alla:

- a. individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- b. misura dell'occupazione;
- c. oggetto dell'occupazione, durata, motivi a fondamento della stessa ed opere eseguite in conformità alla autorizzazione originaria rilasciata.

## **Articolo 12**

### **Rilascio della concessione, autorizzazione o nulla-osta**

1. Entro 30 giorni dalla richiesta di occupazione permanente ed entro 20 giorni dalla richiesta di occupazione temporanea, complete della documentazione allegata prevista, l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni rilascia la relativa concessione, autorizzazione o nulla-osta o comunica il motivato diniego.
2. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione entro 10 giorni dalla data di presentazione. I termini per la conclusione del procedimento restano sospesi fino a che la documentazione integrativa non pervenga all'Ufficio richiedente.
3. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, la richiesta di concessione sarà archiviata.
4. L'atto di concessione, autorizzazione o nulla-osta è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, previo pagamento da parte del richiedente degli oneri a titolo di rimborso spese, se previsto, a deposito di garanzia, diritti di istruttoria, altri oneri previsti dalla legge e del canone di occupazione se dovuto.
5. Ogni atto di concessione, autorizzazione o nulla-osta si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale previste dal presente regolamento, oltre a quelle di carattere

tecnico e particolare, da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

6. La concessione, autorizzazione o nulla-osta è rilasciata sulla base delle seguenti condizioni:
  - a. a termine, per la durata massima prevista dalla disciplina relativa alle singole tipologie di occupazione;
  - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
  - d. con facoltà da parte del concedente di imporre nuove condizioni.
7. Le concessioni, autorizzazioni o nulla-osta sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capo oltre a quanto previsto dai diversi regolamenti comunali competenti sulla materia.
8. Resta a carico del titolare del provvedimento di concessione, autorizzazione o nulla-osta ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione, autorizzazione o nulla-osta.
9. Al termine della concessione, autorizzazione o nulla-osta, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini della scadenza del titolo.
10. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche) e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
11. Per i passi carrabili unitamente al provvedimento autorizzatorio/concessorio dovrà essere consegnato al richiedente, previo pagamento, apposito cartello segnaletico contenente gli estremi del provvedimento medesimo.
12. Il cartello di cui al comma precedente dovrà essere esposto in maniera visibile, mentre il provvedimento autorizzatorio/concessorio, in caso di controllo, dovrà essere presentato dietro richiesta.
13. Per le occupazioni riferite ad impianti di radio/tele diffusione realizzate negli appositi spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale (aiuole, aiuole spartitraffico, rotatorie stradali ecc.) sono attivate direttamente dalla stessa Amministrazione specifiche convenzioni.

### **Articolo 13**

#### **Contenuti delle concessioni, autorizzazioni o nulla-osta**

1. Il provvedimento deve contenere:
  - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale; dovrà essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa; dovrà inoltre essere indicato l'eventuale coobbligato nel caso previsto al comma 2 dell'art. 11;
  - b. codice fiscale.;

- c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
- d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa nell'entità prevista per la fattispecie considerata;
- e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
- f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione, in specie per l'impossibilità di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno di formale esplicita autorizzazione, prevedendo, in ogni modo, prestazione di apposita cauzione, da parte del concessionario, a garanzia di eventuali lavori di risistemazione o riadattamento del terreno;
- g. espressa riserva che il soggetto incaricato al rilascio del provvedimento concessorio o autorizzatorio, non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente Capo.

2. Al provvedimento concessorio o autorizzatorio, salvo che non si tratti di sostituzione prevista dalla legge di precedente concessione, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del canone, con esplicitamente stabilite modalità e scadenze di pagamento, ovvero i termini entro i quali presentare il rinnovo.

#### **Articolo 14**

##### **Obblighi del titolare della concessione, autorizzazione o nulla-osta**

1. Al titolare del provvedimento di concessione, autorizzazione o nulla-osta è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste della vigente normativa, di:
- a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionari o autorizzati;
  - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo o proroga ottenuti tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente Regolamento;
  - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
  - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della occupazione, lo spazio od aree occupate; per i passi carrabili detto obbligo si costituisce a prescindere da chi ha operato a suo tempo lo smusso o qualsiasi altra modifica del suolo pubblico;
  - e. in caso di autorizzazione/concessione rilasciata per i passi carrabili di esposizione in maniera visibile dell'apposito cartello segnaletico, previsto dal Codice della Strada contenente gli estremi del provvedimento medesimo;
  - f. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere, in caso di danni provocati dalle installazioni e/o dalla mancata rimozione a fine concessione;
  - g. provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal

presente Capo;

h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, autorizzazione o nulla-osta e nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;

i. tenere l'originale del provvedimento concessorio o autorizzatorio a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;

j. conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di almeno 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

k. nel caso in cui non comporti modifiche del titolo concessorio o autorizzatorio, comunicare all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni:

i. la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale;

ii. la variazione del legale rappresentante;

iii. nomina di nuovo amministratore condominiale;

iv. modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;

v. modifica della denominazione dell'associazione e/ o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile;

2. Nel caso di convocazione scritta effettuata dall'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni rispondere nei termini indicati nelle convocazioni scritte o a questionari inviati relativamente alle occupazioni di suolo pubblico ed al relativo canone;

## **Articolo 15**

### **Rinuncia all'occupazione - Mancato ritiro della concessione o nulla-osta**

1. Il titolare dell'atto di concessione, autorizzazione o nulla-osta può rinunciare alla occupazione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o nulla-osta.

2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione o nulla-osta.

3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, autorizzatorio o nel nulla-osta, il titolare del provvedimento restituirà l'eventuale cartello segnaletico di cui all' art. 12, ed avrà diritto al rimborso del canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato.

4. La concessione, autorizzazione o nulla-osta non ritirata dal richiedente, senza comunicazione preventiva, nel caso di comprovata effettuazione dell'occupazione di suolo fa scaturire

l'obbligo al versamento del canone; l'obbligazione sarà contestata con le modalità, indennità e sanzioni previste per l'abusivismo con notifica di ordinanza per immediata rimozione dell'occupazione stessa.

## **Articolo 16**

### **Nuova concessione o autorizzazione per subentro**

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento della proprietà o della detenzione di un immobile o della titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche, fatte salve le ipotesi delle attività di vendita su suolo pubblico che seguono lo specifico regolamento, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni con le stesse modalità di cui all'art. 11. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

2. Nel caso di trasferimento temporaneo della titolarità dell'azienda, il soggetto titolare della concessione o autorizzazione può indicare, mediante comunicazione scritta, come soggetto obbligato al pagamento il soggetto subentrante, rimanendo comunque obbligato in solido al pagamento del canone stesso.

3. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dal vigente Capo.

4. Relativamente alle occupazioni permanenti:

- a. nell'ipotesi di cui al comma 1, nel caso di trasferimento di proprietà, il cedente può ottenere la decadenza della propria concessione o autorizzazione previa presentazione della domanda di cessazione indicando i riferimenti anagrafici e fiscali del subentrante; in tal caso il canone non sarà più dovuto a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
  - b. nel caso di cessazione di cui alla lettera a., l'ufficio comunica al subentrante l'invito a presentarsi entro 30 giorni dalla notifica, anche a mezzo A. R., al fine di procedere alla richiesta di nuova concessione o autorizzazione con le modalità di cui all'art. 11; in tal caso il canone per l'anno di presentazione è dovuto a partire dal mese successivo a quello di presentazione della cessazione da parte del soggetto cedente; in caso di mancato adempimento il subentrante sarà considerato abusivo ai sensi e per gli effetti del presente Capo.
  - c. il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente.
5. Il pagamento del canone da parte di uno dei soggetti di cui al presente articolo non dà diritto al rimborso nei casi di cui al comma 4.

Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subingresso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. Il canone dovrà essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione o concessione per subingresso anche in caso di rateizzazione per l'atto originale.

## **Articolo 17**

### **Rinnovo o Proroga delle concessioni o autorizzazioni**

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni con le stesse modalità di cui all'art. 11 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare e dovrà, per le occupazioni permanenti dichiarare di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico per il triennio precedente e per quelle temporanee citare gli estremi del pagamento relativo al periodo precedente.
3. La domanda di cui al comma 2 dovrà essere prodotta almeno 3 mesi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 15 giorni prima della scadenza se temporanea.
4. La concessione o autorizzazione verrà se del caso rinnovata previa nuova valutazione dei presupposti per l'approvazione e sempre e comunque previo rilascio di un nuovo provvedimento.
5. Il rinnovo accordato costituisce comunque un ulteriore autonomo atto di concessione o di autorizzazione soggetto al pagamento dei previsti diritti di istruttoria e determinando una conseguente e autonoma imposizione di canone.
6. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
7. La proroga di una concessione o autorizzazione è prevista solo nel caso di occupazioni edili, con atto originario di durata non inferiore a 15 giorni continuativi, solo per una volta e per un massimo di 7 giorni.

## **Articolo 18**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori urgenti ed improrogabili al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni e specificatamente al Comando di Polizia Municipale.
2. In caso di valutazione negativa della procedura d'urgenza, sarà applicato il canone con la maggior tariffa prevista per le occupazioni temporanee generiche e relativi interessi legali con decorrenza dal giorno di inizio dell'occupazione e fino all'emissione dell'atto a sanatoria; i due periodi saranno soggetti ad autonome imposizioni al fine dei diritti di istruttoria e del canone.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto dispone al riguardo il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

## **SEZIONE III: DETERMINAZIONE DEL CANONE – TARIFFA - CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

## **Articolo 19**

### **Misura delle occupazioni**

1. Al fine della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata al mq. mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata mq. o metri lineari.

2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

3. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada, o la porzione di area pubblica, sulle quali insistono una o più occupazioni oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.

4. Al fine del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.

5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 22 ed il totale è arrotondato al metro superiore. Da tale cumulo rimangono escluse le occupazioni effettuate in occasione di traslochi aventi le seguenti caratteristiche:

- a. che interessino due diverse aree di riferimento
- b. che ognuna delle due occupazioni non sia superiore a 6 ore
- c. che le due occupazioni avvengano nello stesso giorno.

6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

a. Alterazioni strada: per le occupazioni per alterazioni stradali la misura dell'occupazione è determinata nella concessione o autorizzazione in base alla seguente formula:

lunghezza dello scavo x larghezza dello scavo

b. Passo carrabile: si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Al fine dell'applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e sue modifiche ed integrazioni.

c. Accesso a raso: si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione/autorizzazione che istituisca divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e sue modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, al fine dell'applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.

d. Per le occupazioni di suolo pubblico mediante aree di divieto di sosta ripetute sul lato opposto della viabilità rispetto a quello sul quale si apre un passo carrabile, asservite esclusivamente alle operazioni di manovra del titolare del passo carrabile, la superficie è espressa in metri quadrati considerando una profondità convenzionale di m. 1,00.

e. Per le occupazioni di suolo pubblico mediante aree accessorie o strumentali all'utilizzo di un passo carrabile la superficie è espressa in metri quadrati considerando l'effettiva superficie concessa o occupata.

f. Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo: per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante occupata.

g. Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili: per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.

h. Autovetture per trasporto pubblico: per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del canone la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.

i. Distributori di carburanti: per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del canone è prevista con le seguenti modalità:

- per la parte superficiale è applicata la tariffa per la specifica attività prevista nell'allegato B) al presente Capo, relativa alla categoria di appartenenza del sito, ed il canone è calcolato in relazione all'area oggetto della concessione;
- per il sottosuolo occupato con serbatoi è applicata la tariffa per la specifica attività prevista nell'allegato B) al presente capo, relativa alla categoria di appartenenza del sito, ridotta di un quarto ed il canone è calcolato considerando la capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità il canone è determinato aumentando la tariffa di cui al periodo precedente di un quarto per ogni mille litri o

frazione di mille litri; è ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

j. Alle occupazioni accessorie ad installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante effettuate con veicoli destinati al ricovero di mezzi o persone non è computabile la riduzione prevista dalla seguente lett. k. del presente comma.

k. Occupazioni eccedenti 1000 mq.: le superfici eccedenti i 1.000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

l. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture. Per le aree destinate ad uso di cantiere si fa riferimento all'area effettivamente occupata.

## **Articolo 20**

### **Classificazione delle strade e zone**

1. Al fine dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in aree comprese ed escluse dai centri abitati e ulteriormente in relazione all'importanza di dette aree, alle manifestazioni pubbliche che vi si svolgono, all'intensità demografica, gli insediamenti commerciali e alla densità del traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle aree è in n. 2 categorie di cui all'allegato "A" al presente Regolamento.

## **Articolo 21**

### **Tariffe**

1. In relazione alla classificazione di cui all'art. 20, sono applicate le tariffe, ai sensi dell'art. 1, commi 826 e 827, della L. 27.12.2019 n. 160.

2. Le tariffe per ogni tipologia di occupazione sono stabilite in relazione al valore economico dell'area occupata.

3. Il valore economico dell'area occupata deriva dalla suddivisione per importanza, in due categorie, del territorio comunale operata ai sensi dell'art. 20.

4. Le tariffe per ogni tipologia di occupazione sono ordinate in modo decrescente, dalla prima alla seconda categoria, nel rispetto della classificazione di cui all'art. 20.

5. Le tariffe di base, in sede di prima applicazione, relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'allegato "B" che forma parte integrante del presente Capo e Regolamento.

## **Articolo 22**

### **Coefficienti**

1. Alle tariffe stabilite in relazione al valore economico delle aree sono applicati i seguenti coefficienti moltiplicatori che determinano il calcolo della tariffa finale:

- coefficiente di rapporto fra valore economico ritraibile dalla disponibilità dell'area occupata ed interesse della collettività
- coefficiente relativo alla specifica attività svolta dal soggetto che occupa

2. I coefficienti sono indicati negli allegato "B" che forma parte integrante del presente Regolamento.

## **Articolo 23**

### **Determinazione del canone**

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari ad eccezione della fattispecie prevista all'art. 831 della L. 27.12.2019 n. 160, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale.

Si regolano di seguito alcune ipotesi particolari di determinazione del canone:

1. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone è dovuto per l'intero anno solare nel caso in cui l'inizio dell'occupazione avvenga prima del 1° Ottobre. In caso di rinnovo di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità già corrisposta.

2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone annuo, dovuto relativamente alla prima annualità, nel caso in cui l'inizio dell'occupazione avvenga dopo il 1° Ottobre è calcolato per una frazione comunque pari a tre mesi. Per gli anni successivi si applica il comma 1.

3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa giornaliera (art. 21) per il coefficiente moltiplicatore (art. 22), per la misura dell'occupazione (art. 19), per il numero dei giorni di occupazione.

4. Il canone per le occupazioni temporanee relative ad operazioni di trasloco come previste all'art. 19 comma 5, sarà commisurato ad una sola occupazione con applicazione della tariffa più elevata nel caso in cui le due occupazioni avvengano su aree ricomprese in categorie diverse.

5. Il canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa (art. 21) per il coefficiente moltiplicatore (art. 22), per la misura di ciascuna piazzola. Il canone così ottenuto sarà ripartito in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.

6. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

7. Le frazioni di anno, al fine della determinazione del canone, sono computate per intero salvo quanto previsto all'art. 16 comma 4.
8. Il canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall' occupazione del suolo e del sottosuolo. L' eventuale maggiorazione da applicare al canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
9. Il canone come determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, è comunque comprensivo di qualunque altro canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
10. Nel caso di stesura del prospetto del canone di cui all'art. 13 comma 2 con importo non corretto, causa errore materiale di calcolo, l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni effettuerà la richiesta a conguaglio al concessionario senza pretendere alcuna penalità ed interessi.
11. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie o diverse tipologie di strade, come previsto all'art. 20, e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria o diversa tipologia di strada, al fine della determinazione del canone si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.
12. In deroga a quanto previsto dal Regolamento delle Entrate, per ragioni di economia richiedere il canone per importi pari o inferiori a € 5,00.
13. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dal soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa come prevista dal comma 831 dell'art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuate dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.
14. Per le occupazioni del suolo stradale e relative pertinenze, con contenitori e cassonetti di qualunque dimensione e forma utilizzati per l'effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applica un'unica tariffa annuale per metro quadro di occupazione da applicarsi sull'intero territorio comunale indipendentemente dalla zona in cui risulta collocato il contenitore, in deroga all'art. 20 del presente Capo.
15. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o sopra-suolo comunale è dovuto un canone annuo determinato forfettariamente per ogni singola occupazione, in ragione della classificazione del territorio,

indipendentemente dalla misura del suolo occupato.

16. Per lo svolgimento di manifestazioni popolari promosse da associazioni di volontariato, politiche, culturali o sportive nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre per le quali viene richiesto l'utilizzo dei seguenti spazi pubblici:

- Giardino della Pace via Deledda – Zona Fornacelle
- Piazza della Libertà (compresa ex Pista Stella Verde) Zona Montemurlo capoluogo
- Piazza Amendola – Zona Oste
- Piazza Aldo Bini – Zona Bagnolo

sarà applicato un canone di concessione giornaliero determinato dal competente organo.

## **Articolo 24**

### **Agevolazioni e Riduzioni**

1. I titolari di esercizi commerciali e artigianali ubicati in piazze e strade che insistono su suolo pubblico, precluse al traffico veicolare o pedonale per lavori pubblici di durata superiore a 30 giorni beneficiano di una riduzione del canone calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. in caso di concessione permanente in misura proporzionale ai mesi di occupazione derivante dall'effettuazione dei lavori pubblici;
- b. in caso di occupazione temporanea in misura proporzionale ai giorni di occupazione derivante dall'effettuazione dei lavori pubblici.

I concessionari interessati potranno avvalersi della presente riduzione secondo le modalità indicate all'art. 25 comma 1.

2. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, sportive possono beneficiare di una riduzione dell'80% del canone dovuto. Gli interessati potranno usufruire della presente riduzione secondo le modalità indicate all'art. 25 comma 1. La manifestazione non deve avere comunque fini di lucro, essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.

3. Alle occupazioni effettuate da ONLUS esclusivamente nel perseguimento di finalità di solidarietà, si estendono le agevolazioni di cui al precedente comma 2. I soggetti interessati potranno usufruire della presente riduzione secondo le modalità indicate all'art. 25 comma 1.

4. Le occupazioni di suolo pubblico temporanee promosse nelle aree o spazi anche verdi e finalizzate alla promozione del territorio e delle attività connesse, oltre che alle attività culturali, sportive e sociali o al recupero del degrado urbano, promosse dai diversi Settori Comunali ma con effettiva occupazione da parte di soggetti privati, possono beneficiare di una riduzione dell'80% del canone dovuto relativamente all'intera area oggetto di concessione anche se sulla medesima viene svolta attività di natura economico - commerciale di qualsiasi genere. Per usufruire della presente riduzione i Settori interessati dovranno seguire quanto previsto dall'art. 25 comma 1.

5. Inoltre il canone è ridotto per le seguenti tipologie di occupazione per effetto dell'applicazione del relativo coefficiente per specifica attività svolta dal soggetto che occupa o per la qualità dell'occupazione effettuata:
- a. Per le occupazioni realizzate per finalità politiche, istituzionali, culturali sportive o ritenute di particolare interesse pubblico, da definire di volta in volta con provvedimento dell'Amministrazione Comunale;
  - b. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
  - c. Per le occupazioni temporanee di durata da 15 giorni ad un mese;
  - d. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichi con carattere ricorrente;
  - e. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
  - f. Per le occupazioni temporanee effettuata per il deposito di materiali connessi alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere;
  - g. Per le occupazioni temporanee con autovetture ad uso privato;
  - h. Per le occupazioni effettuate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante;
  - i. Per le occupazioni effettuate con passi ed accessi carrabili ad esclusione di quelli ad uso cantiere edile;
  - j. Per le occupazioni effettuate con tende fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
  - k. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo;
    - l. La superficie eccedente i mille metri quadrati;
  - m. Per le occupazioni con accessi carrabili costruiti direttamente dal Comune;
  - n. Per le occupazioni con accessi carrabili ai distributori di carburante;
  - o. Per le occupazioni effettuate con cassonetti, campane, isole ecologiche, contenitori per farmaci, raccoglitori di indumenti usati recuperati per scopi umanitari, contenitori per carta e cartoni, per farmaci, per pile esauste, e comunque tutti i contenitori disposti per il pubblico servizio di raccolta rifiuti urbani.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

## **Articolo 25**

### **Procedure per l'applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni**

1. I concessionari interessati potranno avvalersi della riduzione di cui all'art. 24 comma 1 previa presentazione di apposita istanza all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, volta ad ottenere la riduzione del canone dovuto e non ancora versato oppure il rimborso, senza interessi, del canone già interamente corrisposto. L'istanza deve contenere:
- a. indicazione delle strade o aree in cui i lavori sono effettuati
  - b. natura pubblica degli stessi
  - c. durata effettiva dei lavori.

2. I soggetti interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui all'art. 24 comma 2. previa presentazione di apposita istanza all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni da produrre contestualmente alla richiesta di occupazione suolo. La richiesta deve contenere:
  - a. dati identificativi del richiedente
  - b. distinzione analitica delle tipologie e superfici delle occupazioni previste sull'area richiesta
3. I soggetti interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui all'art. 24 comma 3. previa presentazione di apposita istanza direttamente all'Amministrazione Comunale, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi. La richiesta dovrà pervenire contestualmente a quella di occupazione.
4. I Settori interessati potranno avvalersi della agevolazione prevista all'art. 24 comma 4 presentando, contestualmente alla richiesta di occupazione suolo all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, richiesta di riduzione dichiarando che esistono i requisiti stabiliti. La richiesta dovrà riportare le generalità dei privati oltre ad indicare la durata, l'ubicazione, consistenza e la natura dell'occupazione.

## **SEZIONE IV: MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO - RIMBORSI**

### **Articolo 26**

#### **Modalità e termini di pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.
2. È ammesso il cumulo di versamenti relativi a più concessioni a condizione che per ciascun versamento siano indicati i dati identificativi di ogni concessione.
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso al cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare o per le frazioni previste all'art. 23 comma 2, deve essere effettuato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione. Per le annualità successive a quella di inizio e fino alla fine della concessione il versamento del canone dovrà avvenire, di norma e fatte salve eventuali diverse decisioni dell'Amministrazione Comunale, entro il 30 Aprile e, comunque, entro e non oltre il mese successivo a quello di approvazione del bilancio preventivo del Comune.
5. Per l'anno 2021 il termine è fissato al 31 maggio salva l'applicazione del comma precedente.
6. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione. Per le occupazioni effettuate a mezzo di c.d. segnaletica a pericolo il canone viene richiesto agli interessati a mezzo di formale invito bonario al versamento da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta del canone medesimo effettuata anche a mezzo di raccomandata. Nell'eventualità che l'interessato ometta o

ritardi il versamento scatterà l'applicazione della procedura sanzionatoria prevista per la fattispecie di violazione.

### **Articolo 27**

#### **Rateizzazioni**

1. Il canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a Euro 1.500, 00, su richiesta del soggetto obbligato può essere corrisposto in un massimo di tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze rimanenti utili del 30 aprile, o comunque non successiva a quella di rilascio del provvedimento nel primo anno di esposizione, del 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per i canoni dovuti per le concessioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.

### **Articolo 28**

#### **Rimborsi**

1. L'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni provvederà ai rimborsi entro il termine e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Generale delle Entrate.
2. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
3. L'istanza di cui al comma 2 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
4. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni a seguito di violazioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
6. Qualora l'ente vanti per il presente canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, si provvederà al rimborso tramite la formula della compensazione con il canone dovuto. Il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi, si procederà, quindi, al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato o coobbligati in solido.

## **CAPO II**

### **CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA** **L. 160/2019 Articolo1 commi 816 - 819 lett. b)**

#### **SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 29. Oggetto e finalità**

**Articolo 30. Linee generali di coordinamento fra il Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni e il Piano Generale degli Impianti e dei mezzi Pubblicitari e degli Impianti per le Affissioni**

**Articolo 31. Criteri generali per la realizzazione del Piano**

**Articolo 32. Tipologia degli impianti e dei mezzi disciplinati dal Piano**

**Articolo 33. Definizione degli impianti permanenti e temporanei**

**Articolo 34. Gestione del canone e del servizio affissioni**

#### **SEZIONE II: PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI**

**Articolo 35. Autorizzazioni e competenza per il rilascio**

**Articolo 36. Forme di pubblicità escluse dall'autorizzazione e modalità per l'effettuazione**

**Articolo 37. Impianti pubblicitari permanenti e temporanei: modalità per la richiesta di autorizzazione**

**Articolo 38. Insegne di esercizio: modalità per la richiesta di autorizzazione**

**Articolo 39. Termini amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni – Procedimento**

**Articolo 40. Contenuto e condizioni del provvedimento – Obblighi dei concessionari**

**Articolo 41. Durata degli atti autorizzativi**

**Articolo 42. Rinnovo degli atti autorizzativi: modalità di presentazione della richiesta**

**Articolo 43. Rinuncia – Scadenza – Effetti - Procedure di rimozione**

**Articolo 44. Scadenza dell'autorizzazione – Effetti - Procedure di rimozione**

### **SEZIONE III: DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DI ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ**

**Articolo 45. Pubblicità fonica**

**Articolo 46. Propaganda elettorale - Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario**

**Articolo 47. Mezzi pubblicitari gonfiabili – Aeromobili**

**Articolo 48. Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

### **SEZIONE IV: TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE – CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

**Articolo 49. Soggetti tenuti al pagamento del canone**

**Articolo 50. Presupposti per l'applicazione del canone**

**Articolo 51. Modalità di applicazione del canone**

**Articolo 52. Criteri per la determinazione delle tariffe del canone**

**Articolo 53. Riduzioni del canone**

**Articolo 54. Esenzione dal canone**

### **SEZIONE V: DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Articolo 55. Servizio pubbliche affissioni**

**Articolo 56. Criteri per la determinazione delle tariffe per le pubbliche affissioni**

### **SEZIONE VI: MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO – RIMBORSI**

**Articolo 57. Modalità e termini di versamento del canone**

**Articolo 58. Scadenze per il pagamento del canone**

**Articolo 59. Rimborsi**

### **ALLEGATI**

#### **SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI**

## **Articolo 29**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Capo, in conformità a quanto disposto dall' art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dall'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 disciplina:
  - a) l'istituzione ed i criteri di applicazione del canone alle iniziative pubblicitarie
  - b) l'individuazione delle tipologie dei mezzi e delle forme di pubblicità esterna
  - c) le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni per l'effettuazione della pubblicità
  - d) le tariffe del canone
  - e) le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione, anche coattiva, del canone, e i rimborsi
  - f) modalità di esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni
  - g) le agevolazioni e le esenzioni
  - h) individuazione e determinazione della pubblicità abusiva
  - i) il regime sanzionatorio per la pubblicità abusiva
  
2. Agli effetti del presente Capo si definiscono:
  - a) "autorizzazione" il provvedimento che consente l'effettuazione della pubblicità mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune , su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale , ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato
  - b) "dichiarazione" la modalità con cui si porta regolarizza una attività pubblicitaria esclusa dall'obbligo della autorizzazione
  - c) "canone" la somma dovuta per l'esposizione della pubblicità e delle affissioni
  - d) "indennità" l'indennizzo previsto per la pubblicità abusiva

## **Art. 30**

### **Linee generali di coordinamento fra il Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni e Piano Generale degli Impianti e dei mezzi Pubblicitari e degli Impianti per le Affissioni**

1. L'intero comparto della pubblicità nell'ambito del Comune di Montemurlo (installazione di impianti con connessi adempimenti sia amministrativi che relativi all'applicazione del canone e dei diritti sulle pubbliche affissioni) trova disciplina nel presente Capo per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni (d'ora in poi denominato Capo).
2. Mentre il presente Capo affronta gli adempimenti e gli obblighi che derivano dall'esercizio dell'attività pubblicitaria, il vigente Piano Generale degli Impianti e dei mezzi Pubblicitari e degli Impianti per le Affissioni (di seguito definito Piano) riassume qualità e quantità degli impianti individuando per ogni fattispecie i criteri per la collocazione sul territorio, sia su suolo pubblico che privato, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dalla legge e dai dispositivi collaterali, ma anche mediante l'uso consapevole delle deroghe concesse ai Comuni.
3. A corredo del Piano sono state predisposte cartografie con la suddivisione del territorio e con l'evidenziazione delle aree soggette a vincoli o destinazioni d'uso specifici.

## **Articolo 31**

### **Criteri generali per la realizzazione del Piano**

1. I criteri principali seguiti per la realizzazione del Piano sono stati di tipo territoriale e qualitativo. Si sono individuate le aree su cui ammettere, limitare o escludere la collocazione della pubblicità. Particolare attenzione è stata e sarà posta all'analisi degli impianti nei vari contesti territoriali e alle caratteristiche, tipologie dell'impianto stesso. Impianti analoghi possono essere soggetti a limiti o deroghe diverse in base alla loro localizzazione.
2. La zonizzazione del territorio comunale al fini dell'attività pubblicitaria trova specifica identificazione nell'apposita cartografia che è allegata al Piano stesso.

## **Articolo 32**

### **Tipologia degli impianti e dei mezzi disciplinati dal Piano**

1. Il Piano ammette e disciplina le seguenti tipologie di impianti:

**a) Insegne di esercizio**

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Può essere luminosa sia per luce diretta che per luce indiretta.

In presenza di più attività all'interno di un'unica unità immobiliare, è possibile per le stesse installare insegne personalizzate esclusivamente in aderenza alla facciata di propria pertinenza; qualora alcune o tutte le attività presenti all'interno della stessa unità immobiliare intendono esporre loro insegne di esercizio non in aderenza alla facciata, ma comunque in area pertinenziale all'unità immobiliare, l'esposizione risulta possibile esclusivamente su impianti coordinati che le raggruppano e non singolarmente; se trattasi di unità immobiliare delimitata da recinzione è possibile installare un impianto coordinato per ogni ingresso dell'unità delimitata; se invece trattasi di unità immobiliare non delimitata con prospetto dell'unità immobiliare in fronte alla sede stradale, è possibile installare un solo impianto coordinato in area pertinenziale e nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano. Le tipologie ammesse dal presente Piano sono:

1. Insegna frontale: si definisce insegna frontale quella installata in aderenza alla parete;
2. Insegna a vetrofanìa: si definisce insegna a vetrofanìa quella applicata sulle vetrine e/o aperture;
3. Insegna a tetto: si definisce insegna a tetto quella fissata sulla copertura degli edifici;
4. Insegna bifacciale: si definisce bifacciale quella in cui vi è esposizione pubblicitaria leggibile su entrambe le facciate e può essere installata su pali, o all'interno di un impianto coordinato;
5. Insegna a Totem: si definisce insegna a Totem quella formata da struttura ancorata al suolo posizionata sulla pertinenza dell'attività o comunque limitrofo terreno privato, con consenso espresso da parte del proprietario. Se il totem ha altezza superiore a 5 ml. è necessario acquisire preventivamente idoneo nulla osta ai fini sismici da parte del competente URTAT. L'altezza dei totem non può in ogni caso superare l'altezza massima fissata dal vigente Regolamento Urbanistico per l'edificazione per l'area ove lo stesso ricade;
6. Insegna a bandiera: si definisce insegna a bandiera quella fissata alla parete mediante staffe o su palina installata all'interno della sede di attività;
7. Insegna su tenda: si definisce insegna su tenda quella riportata sulla tenda a

protezione degli sporti d'attività;

8. Targa: si definisce targa il manufatto rigido applicato sulla parete dell'immobile d'attività;
9. Insegna su bandiera esposta su apposito supporto all'interno di pertinenze accessorie alla sede di attività: si intende un'insegna costituita da un drappo di stoffa o di altro materiale adatto, spesso sventolato da un'asta rigida, usato simbolicamente per identificazione di un'attività all'interno della propria pertinenza o per segnalazioni inerenti i prodotti commercializzati o i servizi prestati. E' comunemente impiegata per simboleggiare loghi di aziende o campagne pubblicitarie di specifici prodotti venduti o servizi prestati.

## **b) Cartelli**

Si definisce “cartello pubblicitario” un impianto pubblicitario bidimensionale, mono o bifacciale, costituito da una plancia, da una eventuale cornice e da una struttura di sostegno ancorata al suolo, installato stabilmente come supporto per l'esposizione di messaggi pubblicitari fissi.

Le tipologie ammesse dal presente Piano sono:

- Cartello pubblicitario permanente: con autorizzazione di durata superiore ai 12 mesi consecutivi ;
- Cartello pubblicitario temporaneo: con autorizzazione di durata inferiore o uguale a 12 mesi;
- Cartello pubblicitario su cantiere edile: si definisce cartello pubblicitario su cantiere un impianto costituito da un pannello bidimensionale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo, posto nell'area di pertinenza di cantiere, o ancorata ad edificazioni di recinzione, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione, o anche a soggetti o eventi diversi. Sono ammessi sia cartelli pubblicitari che impianti destinati alle affissioni.

Questo tipo di pubblicità è consentita anche sui cantieri aperti per lavori della Pubblica Amministrazione.

Ai fini delle verifiche delle quantità di impianti che si possono esporre, in relazione alla superficie della recinzione, la stessa è calcolata moltiplicando sia la sua lunghezza effettiva per un'altezza convenzionale di ml. 3; in ogni modo l'altezza reale della recinzione deve essere omogenea per tutto il perimetro del cantiere e presentare una misura non inferiore a ml. 2,50.

Condizioni necessarie per il posizionamento di cartelli sulle recinzioni di cantiere sono le seguenti:

- che la recinzione abbia una lunghezza di almeno ml. 20 consecutivi e sia in ogni sua parte stabilmente ancorata al suolo e di forma unitaria per tutto il perimetro;
- che i cartelli pubblicitari o i cartelli delle affissioni siano collocati sulla recinzione, stabilmente ancorati in modo che il margine inferiore degli stessi sia posto ad un metro e mezzo dal piano di calpestio;
- che l'inserimento degli interventi pubblicitari e delle affissioni dovrà essere realizzato in modo che non rechina pericolo alla circolazione stradale;
- che se la recinzione di cantiere sia predisposta direttamente a filo carreggiata, l'accesso al cantiere degli addetti agli impianti pubblicitari dovrà essere previsto nel Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96;
- che gli impianti pubblicitari siano installati in modo tale da non interferire con le segnalazioni obbligatorie di pericolo diurne e notturne installate sulla recinzione di cantiere né costituire pericolo per la circolazione stradale;
- che gli impianti non abbiano carattere di continuità; a tal fine, fra un impianto e l'altro, dovrà essere garantito un intervallo uguale a quello utilizzato;

La durata dell'autorizzazione dell'impianto non può essere superiore a quella del cantiere ed in ogni modo non superiore ai tre anni, ed è rinnovabile su richiesta;

### **c) Cartello pubblicitario su parete**

Si definisce cartello pubblicitario su parete il manufatto bidimensionale, monofacciale, a messaggio unico o variabile avente una struttura di sostegno fissata al suolo, o ancorata ad edificazioni, installato stabilmente come supporto per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti.

Per ogni parete è ammesso un solo impianto, ad eccezione dei casi di edifici a destinazione d'uso produttivo o commerciale con facciate di grande superficie ove è possibile posizionare sequenze di impianti, fino ad un massimo di cinque impianti per ogni sequenza. La collocazione degli impianti previsti al presente punto deve avvenire all'interno della superficie della facciata a cui devono essere ancorati.

L'installazione degli impianti non deve ostruire eventuali aperture presenti sulla facciata.

La superficie che l'impianto o che gli impianti possono occupare non deve essere superiore al 70% della superficie della parete presso la quale sono installati, con esclusione delle esposizioni effettuate all'esterno dei centri abitati, per i quali valgono le superfici previste dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

### **d) Segnali turistici e di territorio – segnaletica direzionale.**

Si definisce impianto di segnaletica direzionale per segnali turistici e di territorio il mezzo pubblicitario costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli o marchi, realizzata su manufatto rigido, bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a pubblicizzare la sede in cui si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede, in prossimità degli incroci compresi entro un raggio di 5 km dalla sede stessa.

I segnali turistici e di territorio sono individuati dall'art. 134 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada e dimensionati come dall'art. 48 comma 3 dello stesso

Tali segnali si suddividono in impianti di:

- 1° livello, ossia impianti di proprietà pubblica, sui quali sono installati segnali direzionali generici, senza riferimenti a soggetti determinati, che si riferiscono a localizzazioni turistiche, industriali, artigianali, commerciali, alberghiere, territoriali e di pubblico interesse.

- 2° livello sono quegli impianti di proprietà sia pubblica che privata, sui quali sono installati:

a) segnali direzionali generici, senza riferimenti a soggetti determinati, che si riferiscono a localizzazioni turistiche, industriali, artigianali, commerciali, alberghiere, territoriali e di pubblico interesse;

b) segnali direzionali che si riferiscono a localizzazioni industriali, artigianali, commerciali e alberghiere con riferimento, corredato dal logo istituzionale disciplinato dalle figure indicate nel Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada a soggetti determinati;

- 3° livello sono gli impianti di proprietà pubblica sui quali è consentita l'installazione di segnali di proprietà privata, direzionali contenenti riferimenti a soggetti determinati; la cromatura dei segnali anche per questo tipo di segnali è definita dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada. Le autorizzazioni per i segnali da esporre da parte di privati sugli impianti di 2° e 3° livello hanno una durata non superiore a tre anni.

e) Striscioni – locandine - stendardi

Si definisce "Striscione" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Lo striscione può essere luminoso per illuminazione indiretta, tagliastrada o posto parallelamente al senso di marcia della strada.

Tipologia di striscioni ammessi dal presente piano:

- Striscione tagliastrada: fissati su edifici, strutture o alberature contrapposti ai due lati della strada, la durata è temporanea non può essere oltre 7 giorni precedenti l'inizio e 24 ore successive al termine della manifestazione a cui fa riferimento;
- Striscione su cantiere: esposto su recinzione di cantiere o su parete del fabbricato oggetto

- dell'intervento edilizio. Per l'intera durata del cantiere e comunque non oltre tre anni;
- Striscione/telo su sede o pertinenza di attività: esposto presso la sede dell'attività a cui fa riferimento o in pertinenza accessoria alla stessa. Se utilizzato come insegna di esercizio valgono le regole individuate per l'installazione delle stesse.

La durata è temporanea, permanente o a cessazione di attività da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione in relazione alla sede individuata sull'atto stesso, se qualificabile come insegna di esercizio.

#### **f) Locandine**

Si definisce locandina l'elemento bidimensionale temporaneo realizzato in materiale di qualsiasi natura, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per illuminazione indiretta.

Le tipologie di locandine ammesse dal presente Piano sono:

- Locandina rigida o stele:

Trattasi di elemento bidimensionale temporaneo mono o bifacciale installato su struttura rigida fissata a terra.

La durata in caso di pubblicità in occasione di manifestazioni o eventi culturali, ricreativi, sportivi, di mostre e spettacoli è non oltre 7 giorni precedenti l'inizio e 24 ore successive al termine della manifestazione a cui fa riferimento. La durata massima prevista in caso di iniziative commerciali è di 90 giorni continuativi.

#### **g) Stendardi**

Si definisce "Stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, sostenuto da una struttura vincolata al suolo, finalizzato alla promozione di manifestazioni, o eventi culturali, ricreativi e sportivi, di mostre e spettacoli o di iniziative commerciali. La durata in caso di pubblicità per manifestazioni o eventi culturali, ricreativi e sportivi, di mostre e spettacoli non oltre i 7 giorni precedenti l'inizio e 24 ore successive al termine della manifestazione a cui fa riferimento. La durata massima prevista in caso di iniziative commerciali è di 90 giorni.

#### **h) Segno orizzontale reclamistico**

Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, diffusi in occasione di manifestazioni e autorizzati previo parere vincolante del settore comunale competente la viabilità. I messaggi di questo tipo possono essere diffusi nelle seguenti circostanze:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni di vario genere previo parere del servizio comunale competente la viabilità. La durata può essere temporanea o permanente oppure limitata al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

#### **i) Impianti pubblicitari di servizio**

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente come scopo pubblicitario un servizio di pubblica utilità, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

La presenza di tali impianti deriva da studi progettuali finalizzati al miglioramento della qualità ed alla tutela della sicurezza urbana, la cui congruità spetta ai settori competenti coinvolti.

Nel presente piano si definiscono gli eventuali mezzi pubblicitari che possono essere abbinati agli impianti pubblicitari di servizio.

Tipologia degli impianti pubblicitari di servizio ammessi dal Piano:

- Paline di fermata autobus;
- Pensiline;
- Transenne parapetonali;
- Cestini;

- Panchine;
- Orologi;
- Pannelli informativi

Sono ammesse anche altre forme di arredo urbano, presenti per effetto di studi progettuali al dettaglio, sulle quali abbinare spazi pubblicitari. L'autorizzazione non può essere superiore a tre anni.

### **l) Impianti di pubblicità e propaganda**

Si definiscono impianti di pubblicità e propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti come “insegne di esercizio”, né come “cartello”, né come “striscione”, “locandina” o “stendardo”, né come impianto “pubblicitario di servizio”. Trovano logica collocazione in questo gruppo gli impianti di nuova generazione, che pur assolvendo, come finalità, allo sviluppo di iniziative istituzionali e commerciali, recepiscono forme strutturali e tecnologie di comunicazione innovative.

Ogni messaggio pubblicitario trasmesso o esposto su impianti a messaggio variabile installati all'interno del centro abitato, dovrà avere la durata massima di 1 minuto.

Tra le tipologie di impianti di pubblicità e propaganda ammessi dal Piano sono:

- Impianti a messaggio filmato: sono gli impianti che trasmettono filmati di natura commerciale, istituzionale e di pubblica utilità;
- Impianti a messaggio prisma: sono gli impianti che possono contenere fino a 3 messaggi attraverso la rotazione di doghe rotanti che costituiscono la composizione di ogni singolo messaggio;
- Impianti a messaggio a rullo: sono gli impianti che all'interno della propria intelaiatura contengono una tela composta da messaggi multipli;
- Stampe su teli di protezione cantieri: sono le stampe di loghi, forme, campagne pubblicitarie e/o istituzionali direttamente riportate sui teli privi di rigidità mancanti di superfici d'appoggio, atte a proteggere e sostenere strutture vincolate a ponteggi dei cantieri edili.

La durata può essere temporanea o permanente; per le tipologie di impianti che per tecnologia adottata diffondono messaggi variabili continuativi, la durata dell'installazione coincide con la durata della loro autorizzazione che non può essere, comunque, superiore a tre anni.

### **m) Impianti per le affissioni**

Gli impianti per le affissioni sono gli impianti destinati ad ospitare le affissioni di manifesti sia effettuate dal servizio pubblico che da privati regolarmente autorizzati.

Le tipologie degli impianti per le pubbliche affissioni ammesse dal Piano sono:

- Plancia a muro formato 0,70 x 1,00;
- Vetrinetta a muro formato 0,70 x 1,00;
- Plancia a muro formato 1,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale;
- Plancia a muro formato 2,00 x 1,40 con installazione sia orizzontale che verticale;
- Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,40 x 2,00;
- Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 2,00 x 1,40;
- Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 1,20 x 1,80;
- Plancia a muro formato 3,00 x 2,00 solo orizzontale;
- Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 3,00 x 2,00;
- Plancia a muro formato 4,00 x 3,00 solo orizzontale;
- Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 4,00 x 3,00;
- Plancia a muro formato 6,00 x 3,00 solo orizzontale;
- Plancia monofacciale o bifacciale su supporto fissato a terra formato 6,00 x 3,00;

2. Ognuna delle macro-categorie prevede una suddivisione analitica, definita in un'apposita scheda contenete le caratteristiche tecniche, quelle prestazionali, quelle per la sicurezza oltre alle indicazioni, prescrizioni e vincoli per il collocamento.

### **Articolo 33**

#### **Definizione degli impianti permanenti e temporanei**

1. Secondo la durata dell'autorizzazione gli impianti si distinguono in:
  - a) Permanenti con durata superiore a 12 mesi
  - b) Temporanei con durata inferiore o uguale a 12 mesi

### **Articolo 34**

#### **Gestione del canone e del servizio affissioni**

1. Il servizio di accertamento e riscossione del canone è di esclusiva competenza del Comune di Montemurlo ed è gestito in base a quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **SEZIONE II: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI - DICHIARAZIONI**

### **Articolo 35**

#### **Autorizzazioni e competenza per il rilascio**

1. La collocazione di tutti gli impianti pubblicitari, sia su suolo pubblico che privato, e l'esecuzione della pubblicità sono soggetti al rilascio di preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni nel rispetto delle regole previste per la competenza dalla normativa in materia, ad eccezione delle forme previste al successivo art. 36.

### **Articolo 36**

#### **Forme di pubblicità escluse dall'autorizzazione e modalità per l'effettuazione**

1. Sono escluse dal rilascio dell'autorizzazione:
  - a) La pubblicità effettuata nei modi previsti dall'art. 57 del DPR 495/92 su veicoli pubblici e privati, la pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
  - b) Le insegne esposte all'interno delle relative sedi di esercizio di attività, quando non siano visibili dalla pubblica via, oppure, se esposte all'interno di sedi di attività poste nei centri commerciali;
  - c) I mezzi pubblicitari realizzati all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'attività negli stessi esercitata ;
  - d) Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, esposti sugli stessi immobili, purché siano di una superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - e) La pubblicità esposta all'interno di luoghi aperti al pubblico (stadi, impianti sportivi,

- cinema, centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via;
- f) Le locandine prive di rigidità esposte all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico aventi le seguenti caratteristiche:
- Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- g) impianti pubblicitari, esposti presso cantieri edili, reclamizzanti aziende operative sull'area di lavoro, esposti parallelamente al senso di marcia e collocati sia all'interno dell'asse di recinzione sia ancorati alle strutture di ponteggio, di superficie singola fino a mq. 2,00.
1. Per le forme di pubblicità di cui sopra però rimane obbligatoria la preventiva presentazione di un'apposita dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità.
2. Tale dichiarazione sarà valida solo e soltanto se è corredata di:
- a) Ricevuta di versamento dell'imposta sulla pubblicità (se dovuta);
  - b) Copia dei documenti attestanti eventuali agevolazioni fiscali spettanti;
  - c) Firma, per accettazione, di tutte le prescrizioni previste per l'esecuzione della pubblicità oggetto della dichiarazione.

### **Articolo 37**

#### **Impianti pubblicitari permanenti e temporanei: modalità per la richiesta di autorizzazione**

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata da:
- a) Legale rappresentante del soggetto giuridico interessato o persona delegata
  - b) Operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
3. La richiesta deve contenere la domanda d'installazione per un solo impianto o mezzo pubblicitario ad eccezione di:
- a) Impianti per affissione diretta di privati presso un unico cantiere edile; la richiesta deve, comunque, riferirsi ad impianti ipotizzati su di una sola strada con esposizione parallela al senso di marcia
  - b) Impianti pubblicitari, esposti presso un unico cantiere edile, reclamizzanti aziende operative sull'area di lavoro o con interessi accessori; la richiesta deve riferirsi a impianti per i quali si ipotizza l'esposizione direttamente sull'immobile oggetto dell'intervento ovvero all'interno dell'asse di recinzione con esposizione parallela al senso di marcia
  - c) Mezzi pubblicitari esposti su teli collocati a protezione di cantieri edili, presso un unico cantiere
  - d) Mezzi pubblicitari collocati all'interno degli impianti sportivi

- e) Mezzi pubblicitari esposti su impianti direzionali di terzo livello fino al totale massimo previsto dal Piano per ogni singolo impianto
  - f) Mezzi pubblicitari direzionali esposti su unico impianto di secondo livello
  - g) Mezzi pubblicitari esposti su impianti pubblicitari di servizio, previsti nell'ambito di piani di arredo urbano e stradale, collocati sulla stessa area di riferimento, intesa come tratto di viabilità, in sequenza collegata fra di essi
  - h) Stendardi esposti sui pali della pubblica illuminazione compresi all'interno di una stessa campagna pubblicitaria
  - i) Mezzi temporanei per la cui esposizione si fa riferimento, all'interno della richiesta, ad un circuito come individuato dal Piano
4. La richiesta, da presentare con marca da bollo, deve essere corredata di tutta la documentazione e le certificazioni previste.
5. La documentazione e le certificazioni possono essere allegate anche su supporto informatico.
6. Alla richiesta deve essere allegata attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti d'istruttoria. La mancata presentazione dell'attestazione di versamento produrrà l'emanazione di un provvedimento di diniego.

### **Articolo 38**

#### **Insegne di esercizio: modalità per la richiesta di autorizzazione**

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica.
2. Per "insegne di esercizio" si intendono i manufatti di qualunque natura, dimensioni e tipologia installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie, recanti simboli, marchi e denominazione delle ditte e delle aziende rappresentate.
- A titolo esemplificativo, tra le tipologie di "insegna" ci sono:
- a) cassonetti su fascia portainsegna;
  - b) messaggi su cassonetti bifacciali o bandiere;
  - c) diciture su tenda solare;
  - d) insegne su finestra;
  - e) cartelli su palo;
  - f) insegne su tetto;
  - g) mezzi pubblicitari su facciata;
  - h) targhe professionali su facciata;
  - i) vetrofanie;
  - j) mezzi pubblicitari su facciata
  - k) totem.
3. Per l'installazione di insegne di esercizio a parete, aventi dimensioni massime di 5 mq, è necessario presentare la comunicazione di manutenzione ordinaria, che deve essere presentata dal legale rappresentante/titolare del soggetto giuridico interessato o persona delegata al competente ufficio Suap utilizzando l'apposita modulistica predisposta, esclusivamente in modalità telematica, l'installazione può procedere dalla

- data di presentazione;
4. L'installazione di insegne di esercizio aventi dimensioni massime superiori a 5 mq o su supporto proprio, e' sottoposta a segnalazione certificata di inizio attività' (SCIA); che deve essere presentata telematicamente all'Ufficio Suap del Comune di Montemurlo,utilizzando l'apposita modulistica predisposta. La SCIA, deve essere presentata dal legale rappresentante/titolare del soggetto giuridico interessato o persona delegata, l'installazione può procedere dalla data di presentazione. Contestualmente alla presentazione della Scia deve essere allegata l'attestazione di versamento del canone il cui importo varia in base alle dimensioni e la tipologia del mezzo pubblicitario da esporre.
  5. L'ufficio Suap competente tuttavia, nei 30 giorni successivi dalla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita l'interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato.

In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, il competente Ufficio Suap può vietare, con motivato provvedimento, l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Trascorsi i 30 giorni, l'Ufficio Suap può intervenire:

- sempre in caso dichiarazioni false e mendaci;
  - solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività;
6. La SCIA e la comunicazione possono contenere la documentazione per l' installazione di più insegne da esporre su un'unica sede di attività;
  7. La SCIA e la comunicazione devono essere corredate di tutta la documentazione e di tutte le certificazioni previste;
  8. In caso di impianti o insegne da esporsi in aree e/o su edifici soggetti a vincolo paesaggistico e, comunque sottoposti a specifici vincoli è obbligatorio allegare alla SCIA o comunicazione, copia dell'ottenuta autorizzazione o atto di assenso dell'autorità competente in materia di vincolo.

### **Articolo 39**

#### **Termini amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni. Procedimento**

1. I termini per la conclusione del procedimento oggetto del presente Capo sono stabiliti nei seguenti commi in relazione alla diversa tipologia di mezzo pubblicitario da esporre.
2. I termini di cui al punto 1 decorrono dal giorno di presentazione della richiesta definitiva e completa.
3. L'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, nomina in via permanente o di volta al momento del ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento dandone comunicazione ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, insieme all'avvio del procedimento salvo quanto disposto da leggi speciali.
4. Il Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è il funzionario incaricato del Suap.
5. Per gli impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione non trova applicazione l'istituto del silenzio- assenso in quanto il rilascio dell'autorizzazione comunale alla

collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e in alcuni casi discrezionali.

6. L'ufficio competente Suap manterrà un registro informatizzato delle autorizzazioni rilasciate in ordine cronologico con l'indicazione dell'intestatario, di una sommaria descrizione del mezzo pubblicitario, nonché degli estremi dell'autorizzazione.

7. Per le autorizzazioni relative ad installazioni di nuovi impianti, il Responsabile del procedimento richiede i pareri obbligatori e vincolanti da parte dei Servizi competenti, entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta definitiva e completa.

8. I Servizi competenti provvedono ad emettere i pareri richiesti entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

9. In caso di impianti o insegne da esporsi in aree e/o su edifici soggetti a vincolo paesaggistico e, comunque sottoposti a specifici vincoli è obbligatorio allegare alla richiesta copia dell'ottenuta autorizzazione o atto di assenso dell'autorità competente in materia di vincolo.

10. Per ottenere l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari su strutture provvisorie di recinzione di cantiere, il soggetto titolare della recinzione di cantiere o colui che ne ha acquisito la disponibilità, unitamente all'istanza dovrà presentare il progetto di recinzione e di collocazione dei diversi interventi pubblicitari, autocertificando il rispetto delle disposizioni previste nel modulo di richiesta comprensiva di perizia sottoscritta dal coordinatore della sicurezza di cantiere e dal responsabile della sicurezza di cantiere che attestano le modalità costruttive della recinzione.

11. Qualora la recinzione di cantiere debba essere nel tempo spostata o modificata per effetto del procedere dei lavori, l'autocertificazione dovrà essere rinnovata in base ai nuovi dati, ma non darà luogo a nuove autorizzazioni, salvo non vadano ad interessare nuove vie e/o piazze.

12. Di seguito alcune procedure specifiche per particolari tipologie di impianti:

#### **a. Cartelli, transenne parapetonali e impianti a messaggio variabile**

1. L'autorizzazione è rilasciata dal competente Ufficio Suap entro 30 gg dalla data di presentazione della richiesta, che deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.
2. I termini decorrono dal giorno in cui viene presentata la richiesta completa, il termine è interrotto se la domanda è incompleta e ricomincia a decorrere nuovamente dalla data in cui l'ufficio competente Suap acquisirà l'integrazione della documentazione e/o dei dati mancanti. Il termine può essere altresì sospeso qualora l'ufficio Suap inviti il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre eventuale documentazione integrativa.
3. Le richieste d'installazione oggetto del presente articolo, possono essere presentate dalle aziende del settore pubblicitario per conto terzi, l'autorizzazione è rilasciata all'azienda richiedente;
4. Il titolare dell'autorizzazione, entro 30 giorni deve installare la struttura di sostegno ed il "pannello" raffigurante la bozza allegata alla richiesta.
5. Il titolare dell'autorizzazione può variare il pannello pubblicitario esposto (inserzionista) comunicando al competente Ufficio Suap la nuova bozza.
6. Sugli impianti autorizzati e' vietata l'affissione di pannelli riportanti le diciture "SPAZIO DISPONIBILE  
– CARTELLO IN CANTIERE etc"; al fine di evitare il fenomeno di accaparramento posizioni;
7. Il numero di richieste potrà essere limitato per zona individuata nel piano degli impianti allegato al presente regolamento.
8. Nel caso in cui il mezzo pubblicitario richiesto per conto terzi debba essere rimosso per

motivi di cessazione, scadenza contratto, insolvenza o altro, può essere esposto da parte del titolare dell'autorizzazione, un mezzo pubblicitario (pannello) dalle dimensioni autorizzate, relativo al proprio marchio, fermo restando la presentazione al competente Ufficio Suap della comunicazione di cambio bozza.

9. In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione, entro 10 giorni dalla scadenza, il titolare è obbligato a rimuovere l'impianto e ripristinare lo stato dei luoghi.

#### **b. Struttura di sostegno per standardi e striscioni tagliastrada: richiesta di installazione e manutenzione**

1. L'autorizzazione è rilasciata dal competente Ufficio Suap entro 30 gg dalla data di presentazione della richiesta, che deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, a seguito d'istruttoria del servizio edilizia e polizia municipale che verifichi la compatibilità della struttura con il traffico e l'ambiente cittadino circostante.
2. I termini decorrono dal giorno in cui viene presentata la richiesta completa, il termine è interrotto se la domanda è incompleta e ricomincia a decorrere nuovamente dalla data in cui l'ufficio competente Suap acquisirà l'integrazione della documentazione e/o dei dati mancanti. Il termine può essere altresì sospeso qualora l'ufficio Suap inviti il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre eventuale documentazione integrativa.
3. Le richieste d'installazione oggetto del presente articolo, devono essere presentate dalle aziende del settore pubblicitario;
4. Il titolare dell'autorizzazione, entro 30 giorni deve installare la struttura di sostegno ed il "pannello" raffigurante la bozza allegata alla richiesta.
5. Il titolare dell'autorizzazione può variare il pannello pubblicitario esposto (inserzionista) comunicando al competente Ufficio Suap la nuova bozza.
6. In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione, entro 10 giorni dalla scadenza, il titolare è obbligato a rimuovere l'impianto e ripristinare lo stato dei luoghi.

#### **c. Preinsegne: richiesta di installazione e manutenzione**

1. La struttura su cui vengono posizionati i mezzi pubblicitari, quali preinsegne, parapetonali, e pensiline è di proprietà del Comune a cui compete la manutenzione e l'installazione;
2. Il Comune può affidare l'installazione e la manutenzione delle strutture di sostegno a soggetti terzi con contratto triennale;
3. L'autorizzazione è rilasciata dal competente Ufficio Suap entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta per nuovi impianti ed entro 15 giorni per impianti esistenti. I termini decorrono dal giorno in cui viene presentata la richiesta completa e interrotti se la domanda è incompleta, ricominciano a decorrere nuovamente dalla data in cui l'ufficio competente Suap acquisirà l'integrazione della documentazione e/o dei dati mancanti. Il termine può essere altresì sospeso qualora l'ufficio Suap inviti il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre eventuale documentazione integrativa.
4. La richiesta d'installazione deve essere presentata dal legale rappresentante o titolare del soggetto giuridico interessato o persona delegata, esclusivamente in modalità telematica al competente Ufficio Suap, utilizzando l'apposita modulistica predisposta;
5. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione il titolare deve dare comunicazione dell'avvenuta installazione del mezzo pubblicitario;
6. In caso di mancato rinnovo entro 10 giorni dalla scadenza, è obbligo del titolare dell'autorizzazione di rimuovere i mezzi pubblicitari oggetto dell'autorizzazione;

7. Ogni azienda può presentare fino ad un massimo di 30 richieste di autorizzazione per l'installazione di preinsegne e 15 pannelli parapedonali;

**d. Pubblicità su rotonde stradali e aree adibite a verde pubblico.**

1. L'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle rotatorie (di congruo diametro e da valutarsi di volta in volta su istruttoria del servizio Infrastrutture e mobilità, in ragione della dimensione dell'incrocio, della ubicazione e dell'intensità del traffico ecc.) o di altre aree di urbanizzazione primaria adibite a verde pubblico è ammesso nel caso in cui vi sia la richiesta da parte di un soggetto terzo di realizzare e mantenere gli impianti a verde e per rotatorie.
2. La realizzazione del verde e l'impianto pubblicitario saranno oggetto di una convenzione attuativa, od atto d'obbligo unilaterale, approvata dalla Giunta Comunale, nella quale saranno stabiliti la durata e le opere da realizzare e mantenere. Eventuali personalizzazioni saranno valutate in sede convenzionale su istruttoria del servizio competente in materia di infrastrutture e mobilità.
3. La convenzione potrà essere sostituita da autorizzazione sottoposta a speciali condizioni, approvate dalla Giunta Comunale.
4. L'autorizzazione è rilasciata a titolo non oneroso a fronte dell'allestimento a verde e della manutenzione della rotatoria o del verde pubblico per gli altri spazi. La congruità di detta controprestazione dovrà essere giustificata da apposita perizia tecnica validata dal servizio Infrastrutture e Mobilità.

#### **Articolo 40**

##### **Contenuto e condizioni dell'autorizzazione – Obblighi dei concessionari**

1. L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire entro e non oltre un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione/presentazione SCIA.;
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
3. effettuare la dovuta manutenzione, verificando e assicurandosi periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
4. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e di decoro dell'impianto;
5. adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal competente ufficio, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
6. provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte del competente ufficio;
7. provvedere agli adempimenti derivanti dalla disciplina per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei canoni collegati.
8. Su ogni cartello pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata e mantenuta efficace, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta visibile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
9. Ente territoriale competente che ha rilasciato l'autorizzazione;
10. Soggetto titolare dell'autorizzazione;
11. Numero dell'autorizzazione o numero SCIA con la data di rilascio e/o presentazione della stessa;

12. La targhetta sopra citata, deve essere curata e sostituita dall'interessato ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
13. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile; per le insegne di esercizio non corre l'obbligo dell'esposizione della targhetta, ma si dispone che copia della SCIA o della comunicazione di installazione sia conservata nella sede di attività presso la quale sono installati i mezzi, e che sia consultabile ad ogni controllo da parte dei competenti uffici.
14. L'autorizzazione per installare impianti pubblicitari è sempre rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, pertanto il Comune di Montemurlo è libero da ogni e qualsiasi responsabilità derivante all'eventuale compromissione di tali diritti, responsabilità che è e resta sempre a carico del titolare dell'autorizzazione.
15. Le installazioni oggetto di SCIA non devono comportare lesioni di diritti di terzi e non devono creare limitazioni di alcun tipo alle proprietà finitime.
16. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, decida di affidare la gestione dei mezzi pubblicitari di proprietà a soggetti terzi (cessionari), ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie (che, comunque, derivassero a persone o a cose in dipendenza della concessione (affidamento) o da comportamenti anche omissivi del personale dell'impresa) deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del concessionario. Tale responsabilità grava sul concessionario anche in relazione a fatti ed atti compiuti da eventuali sub concessionari. Per la copertura dei rischi di eventuali danni di cui sopra, il concessionario dovrà dimostrare, con apposita documentazione allegata anche in copia alla richiesta, di avere stipulato una congrua polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro. La validità della polizza assicurativa non deve essere inferiore alla durata della concessione.;
17. Il concessionario garantisce l'installazione dei mezzi pubblicitari entro e non oltre 60 giorni decorrenti dal rilascio nei casi di concessione pluriennale o annuale. Il concessionario è tenuto a procurarsi a proprie spese tutte le autorizzazioni, nulla osta e permessi occorrenti all'installazione.
18. Tutte le spese e gli oneri per l'installazione e la messa in funzione dei mezzi sono a completo carico del concessionario.
19. Per tutta la durata della concessione dovrà essere garantita, a cura e spese del concessionario, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun mezzo sulle posizioni concesse, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comportanti anche la eventuale sostituzione totale dell'impianto o di parti di esso usurate o deteriorate anche per fatti accidentali, imputabili a terzi o a forza maggiore.
20. Il concessionario si impegna altresì a provvedere alla pulizia dei mezzi, mantenendo nel contempo i siti nelle immediate vicinanze degli stessi liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente dal loro utilizzo. Al termine delle concessioni annuali e pluriennali i mezzi pubblicitari dovranno essere rimossi entro i successivi 10 giorni. Per le concessioni temporanee fino a 3 mesi i mezzi pubblicitari dovranno essere rimossi entro i 3 giorni successivi. La rimozione è a completo carico del concessionario. In caso di inadempimento provvederà direttamente il Comune con spese a carico del Concessionario.
21. In caso di inadempimento dei vari obblighi previsti al presente articolo, si procederà d'ufficio alla revoca della concessione, addebitando l'importo delle spese sostenute al concessionario.
22. Tutti i mezzi pubblicitari devono essere mantenuti sempre in perfetto stato di

manutenzione, a cura e spese dei concessionari. L'amministrazione Comunale potrà richiedere l'esecuzione di tutti i lavori ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari consoni con le esigenze del decoro cittadino. In caso di inadempienza il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati tutte le spese oltre agli altri eventuali tributi o diritti non corrisposti. I supporti pubblicitari (tralicci di sostegno, pali, cassonetti, telai) devono essere rimossi unitamente alla pubblicità scaduta, possono essere mantenuti per il periodo strettamente necessario alla sostituzione dei mezzi di cui sopra e, comunque, non oltre i 10 giorni dalla cessazione della pubblicità come deve risultare dalla dichiarazione di cessazione o dalla scadenza agli effetti dell'applicazione del canone.

#### **Articolo 41** **Durata degli atti autorizzativi**

1. La durata massima delle autorizzazioni è la seguente:
  - a) 3 anni per gli impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione;
  - b) non oltre 3 anni per impianti pubblicitari esposti su aree adibite a cantiere;
  - c) non oltre 12 mesi consecutivi per gli impianti pubblicitari temporanei;
  - d) per le insegne di esercizio, fino alla data di cessazione nell'immobile interessato dell'attività da parte del soggetto che ha presentato comunicazione o titolare della SCIA.
  
2. La durata di autorizzazione degli impianti pubblicitari ubicati in aree o strutture di proprietà comunale oggetto di convenzioni o concessioni con soggetti terzi sarà analoga o superiore rispetto a quella prevista al punto 1/a del presente articolo e, quindi, in sintonia con la durata e la scadenza della convenzione o concessione stessa.

#### **Articolo 42** **Rinnovo degli atti autorizzativi: modalità di presentazione della richiesta**

1. Le autorizzazioni per impianti o mezzi pubblicitari permanenti possono essere rinnovate ad eccezione di quelle oggetto di appalto pubblico o convenzioni.
2. Le richieste di rinnovo possono essere presentate all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni nel periodo precedente la scadenza.
3. La richiesta di rinnovo potrà essere presentata solo se il tratto di viabilità su cui insiste l'impianto pubblicitario non ha subito varianti di qualsiasi natura o interventi alla segnaletica, che rendano l'impianto non più conforme al codice della strada ed al Regolamento Comunale, rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione originale e se il contesto territoriale non presenta nuovi vincoli o limiti imposti.
4. La richiesta di rinnovo dovrà:
  - a) essere presentata con l'apposita modulistica all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni via Pec;
  - b) essere firmata digitalmente dal soggetto titolare dell'autorizzazione o altra persona tramite il conferimento di procura speciale su apposita modulistica.
5. La richiesta, da presentare con marca da bollo deve essere completata in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prevista dal modulo.
6. Nella richiesta deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria.

**Articolo 43**  
**Rinuncia all'autorizzazione. Effetti. Procedure di rimozione**

1. La rinuncia espressa ad una esposizione regolarmente autorizzata o concessa, e già effettuata, comporta per il titolare della stessa:
  - a) il pagamento del canone, determinato fino alla fine del mese di presentazione della rinuncia, o del periodo previsto, per le esposizioni temporanee, ed alla fine dell'anno corrente per le esposizioni permanenti
  - b) l'obbligo della rimozione sia dell'impianto che di tutti i supporti e/o accessori, con ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi preesistente, non oltre i termini di cui sopra.
  
2. La mancata rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario oltre le scadenze di cui al punto 1, determinerà per l'impianto o mezzo pubblicitario e nei confronti del trasgressore gli effetti previsti all'art. 79 del presente Regolamento ed il conseguente regime sanzionatorio previsto in merito alla violazione accertata.

**Articolo 44**  
**Scadenza dell'autorizzazione. Effetti. Procedure di rimozione**

1. La scadenza naturale di un'autorizzazione o concessione comporta per il titolare l'obbligo di rimozione sia dell'impianto che di tutti i supporti e/o accessori, con ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi preesistenti.
  
3. La mancata rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario oltre le scadenze di cui al punto 1, determinerà per l'impianto o mezzo pubblicitario e nei confronti del trasgressore gli effetti previsti all'art. 79 del presente Regolamento ed il conseguente regime sanzionatorio previsto in merito alla violazione accertata.

**SEZIONE III: DISCIPLINA PER L'EFFETTUAZIONE DI ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ**

**Articolo 45**  
**Pubblicità fonica**

1. La pubblicità fonica effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è ammessa all'interno degli impianti sportivi. Se effettuata su suolo pubblico può essere finalizzata solo alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa e negli orari previsti al comma 2.
  
2. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
  
3. La pubblicità fonica entro i centri abitati è possibile negli orari fissati al comma 2, ed è,

comunque, vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e riposo o strutture simili.

4. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal Sindaco tramite il competente ufficio.

5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

6. Per l'effettuazione della pubblicità fonica su suolo pubblico occorre presentare richiesta di autorizzazione in bollo almeno cinque giorni lavorativi precedenti la data ipotizzata, mediante l'apposito modulo.

#### **Articolo 46**

##### **Propaganda elettorale - Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario**

1. La pubblicità relativa alla propaganda elettorale è autorizzata dal competente ufficio del Comune di Montemurlo in base alle norme in materia.

2. Il lancio di materiale pubblicitario è vietato nei luoghi pubblici.

#### **Articolo 47**

##### **Mezzi pubblicitari gonfiabili - Aeromobili**

1. È ammessa la pubblicità eseguita mediante mezzi gonfiabili. La categoria è suddivisa, al fini dell'applicazione del canone, fra palloni frenati e altri mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria, e tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili.

2. La pubblicità a mezzo aeromobili è ammessa esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale. Gli aeromobili possono stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dalle competenti autorità ministeriali.

3. Le tipologie specificate nel presente articolo devono essere autorizzate, per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere presentato via Pec e compilato l'apposito modulo.

#### **Articolo 48**

##### **Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. La pubblicità effettuata con veicoli in genere è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. lgs. N. 285/1992, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 57 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

2. La pubblicità effettuata a mezzo di autoveicoli ad uso speciale destinati ed attrezzati ad auto pubblicitarie (di cui all'art.203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992 (le cosiddette vele pubblicitarie), può avvenire esclusivamente con veicoli in movimento.

3. La pubblicità di cui al comma precedente effettuata con stazionamento del veicolo per un tempo superiore a 48 ore (come previsto dalla nota del 29/07/2008 n.62926 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti), nelle strade e sue pertinenze, ovvero nelle proprietà laterali diverse

dalla sede dell'impresa pubblicizzata ed in modo visibile dall'esterno, è considerata impianto pubblicitario fisso e come tale sottoposta al regime autorizzatorio e sanzionatorio previsto dal presente Regolamento.

4. In occasione di particolari manifestazioni in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, può essere concessa autorizzazione allo stazionamento del veicolo nelle collocazioni non vietate.

5. In ogni caso i veicoli utilizzati per le finalità di cui al presente articolo ne conservano le caratteristiche ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della Strada.

6. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'esterno dei veicoli, nei limiti previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione del canone pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

7. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

8. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

#### **SEZIONE IV: TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE – CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

##### **Articolo 49**

##### **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. Il canone è dovuto dal titolare del relativo provvedimento di autorizzazione o concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo del mezzo con il quale viene effettuata la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. È obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai precedenti commi non usufruiscano in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

##### **Articolo 50**

##### **Presupposti per l'applicazione del canone**

1. È soggetta al canone la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o comunque eseguita in ogni forma su dette aree, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi

finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso una attività, un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. In caso di forme pubblicitarie non soggette ad autorizzazione, il soggetto passivo del canone deve dichiarare all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, gli elementi rilevanti al fini dell'applicazione del canone. La dichiarazione deve indicare le caratteristiche, la durata dell'attività pubblicitaria e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari.

3. Gli enti ed i soggetti interessati, al fine di ottenere l'esenzione o la riduzione del canone, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.

4. Il pagamento del canone risulta propedeutico e obbligatorio per il ritiro di ogni atto di autorizzazione inerente impianti e mezzi pubblicitari a carattere temporaneo e deve avvenire contestualmente con la presentazione delle dichiarazioni per le forme di pubblicità escluse dall'autorizzazione o soggette a SCIA.

## **Articolo 51**

### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Si considera unico mezzo pubblicitario anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre oppure costituita da più moduli componibili.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

3. Non è soggetto al pagamento del canone un solo mezzo pubblicitario di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alla superficie di ogni singola faccia.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, in altre parole riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano come un unico mezzo pubblicitario agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile al canone.

6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo dovute sono cumulabili fra loro e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili e si applicano una sola volta.

7. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno carattere permanente il canone annuo dovuto relativamente alla prima annualità, nel caso la loro esposizione sia autorizzata dopo il 1° ottobre, è calcolato in misura pari ad un decimo della tariffa annuale per una frazione comunque pari a tre mesi.

## **Articolo 52**

### **Criteria per la determinazione delle tariffe del canone**

1. Le tariffe del canone sono deliberate dalla Giunta Comunale al sensi dell'art. 42, comma 1, lettera f), del D.lgs. 267/2000.
2. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono i seguenti:
  - a) entità dell'esposizione pubblicitaria espressa
  - b) tipologia dei mezzi pubblicitari
  - c) durata dell'esposizione.
3. Per i mezzi pubblicitari installati per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa applicabile per ogni mese o frazione è pari ad un decimo della tariffa annuale.
4. Ai fini della determinazione delle tariffe del canone di esposizione pubblicitaria il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

Aree di interesse storico- artistico e di valore ambientale;  
Aree Commerciali;  
Aree residenziali;  
Aree produttive;  
Aree a verde pubblico.

## **Articolo 53**

### **Riduzioni del canone**

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità inerente le proprie attività effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, e da ogni altro ente senza scopo di lucro
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, turistiche, filantropiche, religiose, patriottiche, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici
  - c) per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti
  - d) per la pubblicità effettuata per conto proprio con pannelli luminosi e proiezioni caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili programmati per garantire variabilità o intermittenza dei messaggi diffusi

2. Alla pubblicità realizzata attraverso mezzi che comprendono, oltre al messaggi relativi al soggetti e alle manifestazioni indicati nel comma 1, anche l'indicazione di ulteriori soggetti che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse (sponsor), si applica la riduzione prevista nel suddetto comma a condizione che tale la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% della superficie complessiva di ciascun impianto con un limite massimo di 1 mq. La riduzione non si applica, pur in presenza dei requisiti di cui al comma 1, in relazione al mezzi che contengono anche messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura.
3. I requisiti soggettivi previsti alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati dall'interessato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, l'interessato è invitato dal responsabile del procedimento a produrre la documentazione ritenuta necessaria, fissando un congruo termine per adempiere. La dichiarazione e la documentazione sono acquisite la prima volta e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in caso di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono verificati direttamente dall'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili.
5. Qualora la pubblicità con proiezioni abbia durata superiore a 30 giorni, per i giorni successivi al trentesimo la tariffa è ridotta della metà.
6. Le descritte riduzioni, in quanto compatibili, si applicano anche in relazione al manifesti per i quali è richiesto il servizio affissioni di cui al successivo art. 55.

#### **Articolo 54** **Esenzione dal canone**

1. Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata nonché per i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore a 25 centimetri quadrati
  - c) la pubblicità effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione
  - d) la pubblicità, ad esclusione delle insegne, relativa al giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle

- esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio
- f) la pubblicità esposta e rivolta all'interno di veicoli in genere, vetture autofilotranviarie, delle vetture ferroviarie, delle navi, battelli barche e simili
  - g) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali anche nell'ipotesi in cui siano presenti i logo tipi di eventuali sponsor ma gli stessi non superino il 10% della superficie complessiva e comunque non superino 1 metro quadrato
  - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
  - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino un metro quadrato di superficie se non sia stabilito altrimenti
  - j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a metri quadrati 5 il canone è dovuto per l'intera superficie; in caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta ove la superficie complessiva delle insegne non superi il limite di 5 metri quadrati; al fini della determinazione della superficie esente si deve procedere a quantificare la superficie di ogni singolo mezzo pubblicitario con la modalità prevista dall'art. 22, comma 2, del presente Regolamento; si intende per insegna di esercizio la scritta di cui all'art. 47, comma 1, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica; si intendono escluse dalla presente esenzione le preinsegne e gli impianti per la segnaletica finalizzati alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività
  - k) la pubblicità effettuata sui veicoli di proprietà dell'impresa utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, purché riporti solo la ragione sociale, il marchio e l'indirizzo dell'impresa, finalizzati ad indicare elementi utili all'esatta identificazione della stessa e privi di contenuto pubblicitario
  - l) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dal soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti
  - m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non eccede i seguenti limiti:
    - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari
    - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari
    - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari
  - n) pubblicità di attività commerciali aventi sede in immobili oggetto di cantieri edili, le cui insegne di esercizio vengono oscurate da eventuali ponteggi e strutture. In tal

caso l'esercente potrà installare un banner per la durata del cantiere, con riportato la propria insegna di esercizio ed avente dimensioni massime di 3 mq. Per l'installazione delle stesse è esente la presentazione della comunicazione installazione insegne di esercizio.

2. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, al fini dell'esenzione prevista dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, devono presentare in visione all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, idonea documentazione, ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione; in mancanza, il canone è dovuto.
3. Le tipologie esenti dal canone necessitano comunque di preventiva autorizzazione.
4. Le descritte riduzioni, se compatibili, si applicano anche in relazione ai manifesti per i quali è richiesto il servizio affissioni di cui al successivo art. 55.

## **SEZIONE V: DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 55 Servizio pubbliche affissioni**

1. Le affissioni di manifesti, di qualunque materiale, nel Comune di Montemurlo costituiscono servizio obbligatorio; le affissioni aventi natura commerciale possono essere effettuate, in forma diretta su appositi spazi, da parte di soggetti privati.
2. Le attività di affissione previste al comma precedente saranno effettuate in base al contratto di servizio sottoscritto fra Comune di Montemurlo e Sori S.p.A.
3. Per usufruire del servizio di pubblica affissione gli interessati devono presentare all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti da esporre, il periodo, il formato e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone.
4. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo canone.
5. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle richieste accompagnate dal versamento del relativo canone.
6. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente almeno tre giorni lavorativi prima della data di inizio dell'affissione; la consegna ritardata rispetto al termine indicato può pregiudicare l'uscita dei manifesti nella data richiesta senza addebito di responsabilità per il servizio stesso.

7. Presso gli uffici ove si svolge il servizio affissioni è tenuto, anche con sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico, le richieste pervenute.

8. Le eventuali variazioni od aggiunte degli originari quantitativi di manifesti, sono considerate nuove e distinte affissioni.

9. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, entro le ore 9 dei giorni in cui si effettua il servizio affissioni.

10. Eventuali reclami possono essere presentati al competente servizio non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo al servizio comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni e qualsiasi pretesa.

11. La durata prevista per le pubbliche affissioni non può essere superiore a 15 (quindici) giorni continuativi.

## **Articolo 56**

### **Criteri per la determinazione delle tariffe per le pubbliche affissioni**

1. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.

2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

3. La presenza all'interno di manifesti, per i quali opera la riduzione del canone, di eventuali sponsor commerciali o riferimenti ad attività di carattere commerciale, mantiene comunque la riduzione prevista a condizione che la superficie utilizzata per tali scopi sia globalmente inferiore a 300 centimetri quadrati.

4. Si considerano, comunque esenti i manifesti commissionati in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali che contengono eventuali sponsor commerciali, a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia globalmente inferiore a 300 centimetri quadrati.

5. Gli enti ed i soggetti interessati, al fine di ottenere l'esenzione o la riduzione dei diritti di affissione devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, l'interessato è invitato dal responsabile del procedimento a produrre la documentazione ritenuta necessaria, fissando un congruo termine per adempiere. La dichiarazione e la documentazione sono acquisite la prima volta e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in caso di successive richieste di affissione.

## **SEZIONE VI: MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO - RIMBORSI**

### **Articolo 57**

#### **Modalità e termini di versamento del canone**

1. Il canone per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, salvo quanto previsto al successivo comma 8 del presente articolo, deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione della pubblicità stessa, consegnando l'attestazione dell'avvenuto pagamento all'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni.
2. Per i mezzi non soggetti ad autorizzazione o concessione il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e la sua ubicazione, con il contestuale versamento del canone.
3. Per la pubblicità permanente il pagamento della prima annualità del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione; per le annualità successive alla prima, il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
4. In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, il contribuente è comunque tenuto al pagamento del canone entro la scadenza prevista.
5. Il pagamento del canone ha luogo mediante versamento effettuato con le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale o del soggetto affidatario delle relative funzioni nonché indicati negli atti di riscossione inviati al debitore.
6. Per la riscossione coattiva si rinvia a quanto previsto all'art. 84 del presente Regolamento.
7. I crediti relativi al canone hanno privilegio generale sui beni mobili del creditore, subordinatamente a quelli dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.
8. Il canone per la pubblicità, se di ammontare superiore a Euro 1.500, 00, su richiesta del soggetto obbligato può essere corrisposto in un massimo di tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze rimanenti utili del 30 aprile, o comunque non successiva a quella di rilascio del provvedimento nel primo anno di esposizione, del 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per i canoni dovuti per le autorizzazioni o dichiarazioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.

### **Articolo 58**

#### **Scadenze per il pagamento del canone**

1. Di norma e fatte salve eventuali diverse decisioni dell'Amministrazione Comunale, il pagamento del canone annuale sulla pubblicità dovrà avvenire entro il 30 aprile dell'anno di competenza e, comunque, entro e non oltre il mese successivo a quello di approvazione

del bilancio preventivo del Comune di Montemurlo.

2. Per l'anno 2021 il termine è fissato al 31 maggio salva l'applicazione del comma precedente.

## **Articolo 59** **Rimborsi**

1. L'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni provvederà ai rimborsi entro il termine e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Generale delle Entrate.

2. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

3. L'istanza di cui al comma 2 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

4. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni a seguito di violazioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

6. Qualora l'ente vanti per il presente canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, si provvederà al rimborso tramite la formula della compensazione con il canone dovuto. Il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi, si procederà, quindi, al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato o coobbligati in solido.

### **CAPO III**

#### **CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI, APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE** **L. 160/2019 Articolo1 comma 837**

##### **SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 60. Oggetto e finalità**

**Articolo 61. Presupposto del canone**

**Articolo 62. Soggetti obbligati al pagamento del canone**

**Articolo 63. Disposizioni e rimandi**

##### **SEZIONE II: PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI**

**Articolo 64. Commercio su aree pubbliche**

**Articolo 65. Rilascio dell'autorizzazione**

##### **SEZIONE III: TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE – CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

**Articolo 66. Criteri per la determinazione della tariffa**

**Articolo 67. Classificazione delle aree e della viabilità**

**Articolo 68. Determinazione delle tariffe annuali**

**Articolo 69. Determinazione delle tariffe giornaliere**

**Articolo 70. Determinazione del canone**

**Articolo 71. Occupazioni per commercio itinerante**

##### **SEZIONE IV: MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – RIMBORSI**

**Articolo 72. Modalità e termini di pagamento del canone**

## **SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 60 Oggetto e finalità**

1. Il presente Capo contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Montemurlo.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

### **Articolo 61 Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

### **Articolo 62 Soggetti obbligati al pagamento del canone**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.
2. Nel caso i posteggi regolarmente istituiti sulle aree mercatali risultino liberi per assenza del concessionario, oppure temporaneamente vacanti, gli operatori che li occupano mediante "spunta", purché ne abbiano titolo secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al versamento del canone.

**Articolo 63**  
**Disposizioni e rimandi**

1. Per quanto non disposto dal presente Capo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

**SEZIONE II: PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI**

**Articolo 64**  
**Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
  - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

**Articolo 65**  
**Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

**SEZIONE III: TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE – CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

**Articolo 66**  
**Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- a) classificazione del territorio in cui viene effettuata;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) tipologia

**Articolo 67**  
**Classificazione delle aree e della viabilità**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del presente Regolamento.

### **Articolo 68**

#### **Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa di base annuale riferimento è quella indicata al comma 841 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
2. Le tariffe del canone sono deliberate dalla Giunta Comunale al sensi dell'art. 42, comma 1, lettera f), del D.lgs. 267/2000.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, al fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **Articolo 69**

#### **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Le tariffe del canone sono deliberate dalla Giunta Comunale al sensi dell'art. 42, comma 1, lettera f), del D.lgs. 267/2000.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, al fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **Articolo 70**

#### **Determinazione del canone**

1. Il canone è dovuto in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale e nelle altre ipotesi in cui su aree mercatali siano concesse occupazioni per le quali i relativi titoli, o altre norme afferenti, dispongano specifici orari di durata dell'occupazione nella giornata, il canone è calcolato frazionando la tariffa giornaliera per un massimo di 7 ore in relazione all'orario effettivo di occupazione.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione dei mercati rionali e di quelli straordinari, nelle aree previste dal Piano del Commercio su area pubblica, in assenza di specifica determinazione dell'area da

parte dell' Ufficio comunale competente, la superficie di ogni singolo posteggio assegnato è considerata convenzionalmente in Mq 30,00.

4. Per le occupazioni di suolo effettuate da operatori del commercio su aree pubbliche, in regime di assegnazione di posteggio sui mercati mediante spunta giornaliera, e per le occupazioni effettuate dai partecipanti alla rassegna "Mercato '900" la superficie occupata si individua in modo convenzionale in mq. 1, 00 al quale si associa la tariffa relativa.

#### **Articolo 71**

#### **Occupazione per commercio itinerante**

1. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale

### **SEZIONE IV: MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO – RIMBORSI**

#### **Articolo 72**

#### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

3. Per le occupazioni periodiche il pagamento del canone deve essere effettuato alla cadenza del 30 aprile, e, comunque, entro e non oltre il mese successivo a quello di approvazione del bilancio preventivo del Comune. Dell'avvenuto pagamento, deve essere dato report semestrale allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive, competente al rilascio e al rinnovo delle concessioni e autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato di norma, salva diversa indicazione prevista dall'Amministrazione Comunale, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile e, comunque, entro e non oltre il mese successivo a quello di approvazione del bilancio preventivo del Comune. Dell'avvenuto pagamento, deve essere dato report semestrale allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive, competente al rilascio e al rinnovo delle concessioni e autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 5,00.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 82 del presente Regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento può essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
11. Per l'anno 2021 il termine è fissato al 31 maggio salva l'applicazione del comma 4. del presente articolo.
12. L'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni provvederà ai rimborsi entro il termine e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Generale delle Entrate.
13. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
14. L'istanza di cui al comma 13 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
15. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
16. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni a seguito di violazioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
17. Qualora l'ente vanti per il presente canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, si provvederà al rimborso tramite la formula della compensazione con il canone dovuto. Il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi, si procederà, quindi, al rimborso della sola parte

eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato o coobbligati in solido.

18. Il canone, se di ammontare superiore a Euro 1.500, 00, su richiesta del soggetto obbligato può essere corrisposto in un massimo di tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze rimanenti utili del 30 aprile, o comunque non successiva a quella di rilascio del provvedimento nel primo anno di occupazione, del 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per i canoni dovuti per le concessioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.

### **TITOLO III**

#### **VICENDE ATIPICHE DEL PROCEDIMENTO - ABUSIVISMO – VIGILANZA - INDENNITÀ – SANZIONI - RISCOSSIONE**

#### **CAPO I**

#### **VICENDE ATIPICHE DEL PROCEDIMENTO**

#### **SEZIONE I: NORME GENERALI**

**Articolo 73. Norma generale**

**Articolo 74. Competenza sui provvedimenti**

#### **Articolo 73**

#### **Norma generale di riferimento**

L'adozione, nei casi previsti dal presente Regolamento, di provvedimenti di annullamento, sospensiva, decadenza o revoca di concessioni, autorizzazioni e nulla-osta, è eseguita ai sensi della L. 7 agosto 1990 n.241.

#### **Articolo 74**

#### **Competenza sui provvedimenti**

I provvedimenti di annullamento, sospensiva, decadenza o revoca di concessioni, autorizzazioni e nulla-osta sono emanati dall'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni .

## **SEZIONE II: PROCEDIMENTI – PROCEDURE**

**Articolo 75. Annullamento**

**Articolo 76. Sospensiva**

**Articolo 77. Decadenza**

**Articolo 78. Revoca**

### **Articolo 75 Annullamento**

1. L'annullamento dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o nulla-osta è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità del provvedimento o del procedimento che ne ha portato al rilascio.

### **Articolo 76 Sospensiva**

1. I provvedimenti di concessione, autorizzazione e nulla-osta che prevedono occupazioni di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese quelle destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e degli spazi soprastanti o sottostanti il solo pubblico possono essere sospesi direttamente dall'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, per motivi di interesse o di ordine pubblico.

2. In caso la sospensiva prevista al comma 1 del presente articolo sia disposta per un periodo non superiore a 5 giorni non sono previsti a favore del concessionario alcun rimborso del canone pagato o altra forma di indennizzo o interessi.

3. In caso la sospensiva prevista al comma 1 del presente articolo sia disposta per un periodo superiore a 5 giorni il concessionario avrà diritto al rimborso del canone pagato eccedente tale limite senza aggiunta di altra forma di ulteriore indennizzo o interessi. Il rimborso sarà calcolato in base ai giorni interessati dalla sospensiva della concessione, autorizzazione o nulla-osta.

4. Il provvedimento di sospensiva dovrà essere comunicato al concessionario dall'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, con congruo anticipo rispetto alla data di esecuzione del dispositivo, salvo casi di particolare esigenze di celerità del procedimento.

5. Il provvedimento di sospensiva indicherà le scadenze e le modalità di attuazione dell'intervento necessario e conterrà la comunicazione con cui si avverte il destinatario che, nel caso non vi provveda, il Comune procederà direttamente, o tramite i soggetti debitamente legittimati, con oneri derivanti dagli interventi a carico del concessionario.

## **Articolo 77**

### **Decadenza**

1. Sono cause di decadenza delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta:
  - a) la scadenza del titolo;
  - b) la perdita dei requisiti soggettivi, che hanno permesso il rilascio del titolo, da parte del titolare;
  - c) l'intervenuta mancanza dei presupposti oggettivi a fondamento dell'efficacia del titolo rilasciato;
  - d) l'uso improprio del titolo;
  - e) l'esecuzione del contenuto del titolo in difformità a quanto stabilito dallo stesso;
  - f) la reiterazione di violazioni alle prescrizioni e condizioni previste nel titolo
  - g) il mancato pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale sia di carattere permanente che temporaneo;
  - h) le cause previste specificatamente dal presente Regolamento.
2. Contestualmente alla dichiarazione di decadenza dovuta per il verificarsi dei presupposti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del comma precedente, l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, comunica al titolare decaduto l'obbligo di eseguire a sue spese, entro un termine non superiore a 30 giorni lavorativi, la rimozione sia delle opere o degli interventi che di tutti i supporti e/o accessori oggetto del titolo decaduto nonché di ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi preesistente ovvero, nel caso non vi provveda spontaneamente, che lo stesso Ente procederà direttamente, o tramite i soggetti debitamente legittimati, con oneri derivanti dagli interventi a carico del titolare decaduto.
3. Il termine di rimozione previsto al comma precedente può essere rimodulato per motivate e comprovate necessità derivanti dalla complessità dell'intervento.
4. La decadenza del titolo dovuta per il verificarsi dei presupposti indicati alle lettere d), e), f), g), h) del comma 1 del presente articolo non dà diritto al rimborso del canone pagato o ad altra forma di ulteriore indennizzo o interessi.

## **Articolo 78**

### **Revoca**

Sono cause di revoca delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta:

- a. motivi di interesse pubblico;
- b. grave pregiudizio su diritti di terzi arrecato dalle opere o dagli interventi oggetto del titolo;
- c. pericolo per persone o cose rappresentato dalle opere o dagli interventi oggetto del titolo;

d. impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni causato dalle opere o dagli interventi oggetto del titolo.

2. Contestualmente alla comunicazione di revoca dovuta per il verificarsi dei presupposti indicati al comma precedente, l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, comunica al titolare l'obbligo di eseguire a sue spese, entro un termine non superiore a 30 giorni lavorativi, la rimozione sia delle opere o degli interventi che di tutti i supporti e/o accessori oggetto del titolo decaduto nonché di ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi preesistente ovvero, nel caso non vi provveda spontaneamente, che lo stesso Ente procederà direttamente, o tramite i soggetti debitamente legittimati, con oneri derivanti dagli interventi a carico dell'ex titolare.

3. Il termine di rimozione previsto al comma precedente può essere rimodulato per motivate e comprovate necessità derivanti dalla complessità dell'intervento.

4. Nel caso la revoca interessi opere o interventi la cui permanenza rappresenti pericolo imminente per persone o cose, ovvero siano di inadempimento alla regolare circolazione di veicoli o pedoni, l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni può disporre la loro rimozione immediata con oneri derivanti dagli interventi a carico dell'ex titolare.

5. La revoca del titolo abilitativo per le cause previste al comma 1 del presente articolo dà al destinatario del provvedimento il diritto al rimborso del solo canone relativo al periodo non usufruito.

## **CAPO II**

### **ABUSIVISMO – VIGILANZA**

#### **Articolo 79. Abusivismo**

#### **Articolo 80. Vigilanza**

#### **Articolo 79**

#### **Abusivismo**

1. Sono considerate abusive le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese quelle destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico prive della concessione, autorizzazione o nullatenenza, prescritte dal presente Regolamento, ovvero continuate successivamente alla scadenza, alla rinuncia, all'annullamento, alla sospensione, alla decadenza e alla revoca dei rispettivi titoli abilitativi.

2. Sono considerate abusive le diffusioni di messaggi mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato realizzate in mancanza della autorizzazione o della dichiarazione, prevista per le manifestazioni pubblicitarie per le quali non è obbligatoria l'autorizzazione, prescritte dal presente

Regolamento, ovvero continuate successivamente alla scadenza, alla rinuncia, all'annullamento, alla sospensiva, alla decadenza e alla revoca dei rispettivi titoli abilitativi.

3. Sono considerate abusive le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, rette in origine dai rispettivi titoli abilitativi, per le quali non sia stato effettuato il pagamento dei canoni relativi, solo successivamente all'esito negativo del procedimento di riscossione come definito all'art. 84 ed alla redazione del processo verbale di constatazione dell'inadempimento redatto dai soggetti previsti all'art. 80 del presente Regolamento.

### **Articolo 80**

#### **Vigilanza**

1. La vigilanza sui comportamenti abusivi previsti dal presente articolo, la redazione del processo verbale di constatazione e l'accertamento delle relative violazioni sono esercitati dagli organi della Polizia Municipale e dagli altri soggetti qualificati ai sensi dell'art. 1, comma 179, della L. 27.12.2006 n. 296.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate, allo Sportello Unico e al soggetto affidatario da parte dell'Amministrazione Comunale delle funzioni inerenti l'applicazione del presente Regolamento per gli atti di propria competenza.

### **CAPO III**

#### **INDENNITÀ – SANZIONI**

**Articolo 81. Indennità**

**Articolo 82. Sanzioni**

### **Articolo 81**

#### **Indennità**

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente è prevista una indennità pari al canone maggiorato del 50%.

## **Articolo 82**

### **Sanzioni**

- 1.** Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applica la sanzione pecuniaria di importo pari all'importo della indennità prevista all'art. 1. del presente Capo.
- 2.** Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
- 3.** Per il mancato o incompleto pagamento del canone si applica la sanzione pecuniaria di importo pari all'ammontare del canone.
- 4.** Per le occupazioni ed i mezzi pubblicitari abusivi, ovvero realizzati in difformità dai rispettivi titoli abilitativi, l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni previa redazione del processo verbale di constatazione redatto dai soggetti previsti all'art. 80 del presente Regolamento, ordina al trasgressore di eseguire a proprie spese la rimozione dell'intervento abusivo ed il ripristino della situazione territoriale precedente.
- 5.** In caso il trasgressore non adempia nei modi e nei termini all'ordine ricevuto ai sensi del precedente comma 4, l'Amministrazione Comunale, direttamente, o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni procede, con oneri derivanti dagli interventi a carico del trasgressore, alla rimozione delle opere abusive e alla copertura della pubblicità con tali mezzi effettuata.
- 6.** Le sanzioni pecuniarie sono applicate ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689.
  
- 7.** Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
- 8.** Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
- 9.** Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

**CAPO IV**  
**RISCOSSIONE**

**Articolo 83. Diffida**

**Articolo 84. Riscossione**

**Articolo 83**  
**Diffida**

1. L'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, in caso di mancato o parziale pagamento del canone relativo al periodo di competenza verificato, comunica formalmente al trasgressore diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni dal suo ricevimento.

L'importo del canone richiesto con la diffida è gravato da interessi legali calcolati con decorrenza dalla data di scadenza del canone considerato.

**Articolo 84**  
**Riscossione**

2. In caso di mancato pagamento dell'importo diffidato l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il soggetto affidatario delle relative funzioni, procede a contestare le violazioni al presente Regolamento irrogando le sanzioni previste dalla legge ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689 nella misura prevista dal presente Regolamento.

3. La riscossione coattiva delle posizioni debitorie è effettuata ai sensi dei commi 792 e seguenti dell'Art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160.

**ALLEGATI**

**Allegato A: Classificazione delle strade e zone**

**Allegato B: Tariffe e coefficienti per le occupazioni permanenti e temporanee**



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

## COMMISSIONE CONSILIARE 2 “BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO”

<i>Verbale adunanza del giorno</i>	<i>Inizio adunanza alle ore</i>	<i>Termine adunanza alle ore</i>
<b>Mercoledì 07 aprile 2021</b>	<b>12:45 (2a convocazione)</b>	<b>14:14</b>

<i>Componenti della Commissione</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
<i>Arcangioli Stefano (Presidente),</i>	<i>x</i>	
<i>Papi Alessio</i>	<i>x</i>	
<i>Asper Simona</i>	<i>x</i>	
<i>Colzi Alessandra [C.Gr]</i>	<i>x</i>	
<i>Nicoletta Vittoria Santoni [C.Gr]</i>		<i>x</i>
<i>Fanti Guido delegato da Mazzei Alessio [C.Gr]</i>	<i>x</i>	
<i>Mazzanti Matteo Alessandro [C.Gr]</i>	<i>x</i>	

<i>Capigruppo Consiliari</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
<i>Fava Manuel [C.Gr]</i>		<i>x</i>

*Alla riunione sono inoltre presenti:*

- *Simone Calamai (Sindaco)*
- *Alberto Vignoli (Assessore)*
- *Sara Tintori (Responsabile Area A Programmazione e assetto del territorio / Area B Qualità del territorio e del patrimonio)*
- *Andrea Benvenuti (Responsabile Servizi Finanziari)*

Ordine del giorno:

- 1. Sori Spa - ingresso nella compagine sociale dei Comuni di Poggio a Caiano, Cantagallo e Montale - autorizzazione all'ingresso e alla variazione di statuto.*
- 2. Bilancio di previsione 2021. Addizionale comunale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). Approvazione aliquote 2021.*
- 3. Bilancio di previsione 2021. Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote 2021.*
- 4. Tari (tassa sui rifiuti urbani), istituita dall'art. 1 comma 639 legge 147/2013. Disposizioni per la riscossione anno 2021.*



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

5. *Istituzione dal 01/01/2021 del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art. 1, commi da 816 a 847, della legge 160/2019 (Canone Unico) ed approvazione regolamento.*
6. *Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione.*
7. *Bilancio di previsione 2021-2023 e allegati. Approvazione.*



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

## **COMMISSIONE CONSILIARE 2 “BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO”**

Il giorno 07 (sette) del mese di aprile 2021 si è riunita alle 12:45, in seconda convocazione su piattaforma telematica GoToMeeting la Commissione consiliare n. 2 “Bilancio, Finanze, e Patrimonio” convocata il giorno 02/04/2021 (prot gen m. 9052/2021).

Il Presidente Stefano Arcangioli, verificata la presenza del numero legale, apre i lavori della Commissione. Si decide di iniziare la discussione dal secondo punto all’OdG.

Passa la parola al Sindaco Simone Calamai per la discussione del secondo punto iscritto all’ordine del giorno.

### **II. Bilancio di previsione 2021. Addizionale comunale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). Approvazione aliquote 2021.**

Sindaco Simone Calamai

Questa è la prima delibera che abbiamo all’ordine del giorno relativa al bilancio 2021. Riguarda l’approvazione dell’addizionale IRPEF. Con questo atto si conferma l’aliquota dello 0,6% e la soglia dell’esenzione unica di 9.000,00 euro sotto la quale non è dovuto alcun pagamento dell’addizionale. Tutto questo fa sì che si possa prevedere l’iscrizione in bilancio di euro 1.120.000,00 circa.

E’ questa la prima di una serie di azioni volute dall’amministrazione volta a confermare le tariffe e le aliquote dell’anno precedente così da non andare a gravare ulteriormente la situazione che stiamo vivendo.

Il Presidente ringrazia e, appurato che non ci sono richieste di interventi, procede alla votazione per appello nominale.

**VOTI FAVOREVOLI 4:** Arcangioli Stefano, Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra

**ASTENUTI 2:** Mazzanti Alessandro Matteo, Guido Fanti

Il Presidente passa nuovamente la parola al Sindaco per l’esposizione del terzo punto iscritto all’ordine del giorno.

### **III. Bilancio di previsione 2021. Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote 2021.**

Sindaco Simone Calamai

Questa proposta di delibera riguarda l’individuazione delle aliquote dell’IMU. Come nella precedente proposta non ci sono novità e si confermano le aliquote già in vigore nel 2020. Si tratta dello 0,6% sulla prima casa (categoria A1, A8, A9) e per gli altri immobili dell’1,06%. Nel caso gli altri immobili siano di tipo produttivo vi ricordo che c’è una quota di riserva dello 0,76 %, in quel caso determinata dal Governo centrale. Si confermano inoltre l’esenzione per l’abitazione principale e la detrazione di 120,00 euro per gli immobili che hanno caratteristiche di tipo produttivo i quali insistano su aree la cui classificazione urbanistica non consenta più lo svolgimento dell’attività produttiva, ma solo la loro trasformazione. L’obiettivo di fondo dell’amministrazione è quello di mantenere invariato il livello di tributi e tariffe.

Il Presidente ringrazia e, appurato che non ci sono richieste di interventi, procede alla votazione per appello nominale.



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

**VOTI FAVOREVOLI 4:** Arcangioli Stefano, Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra

**ASTENUTI 2:** Mazzanti Alessandro Matteo, Guido Fanti

Il presidente Arcangioli passa la parola all'Assessore Alberto Vignoli per l'esposizione del primo punto iscritto all'ordine del giorno.

**I.** *Sori Spa - ingresso nella compagine sociale dei Comuni di Poggio a Caiano, Cantagallo e Montale - autorizzazione all'ingresso e alla variazione di statuto.*

Alberto Vignoli

Con questa delibera si propone al Consiglio Comunale di dare il nostro nullaosta all'ingresso nella compagine dei soci dei comuni di Cantagallo, Poggio a Caiano e Montale. I comuni hanno espresso la propria volontà ad aderire, ma l'ingresso è assoggettato all'approvazione di tutti i soci. Inoltre l'ingresso di nuovi soci presuppone l'aumento del capitale sociale in questa misura: Cantagallo 2.000,00 euro, Poggio a Caiano 10.000,00 euro e Montale 6.000,00 euro. Si rimodula la percentuale di compartecipazione per i comuni già soci.

Il presidente Arcangioli ringrazia e, appurato che non ci sono richieste di interventi, procede alla votazione per appello nominale.

**VOTI FAVOREVOLI 4:** Arcangioli Stefano, Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra

**ASTENUTI 2:** Mazzanti Alessandro Matteo, Guido Fanti

Il Presidente Arcangioli passa la parola all'Assessore Alberto Vignoli per l'esposizione del quarto punto iscritto all'ordine del giorno.

**IV.** *Tari (tassa sui rifiuti urbani), istituita dall'art. 1 comma 639 legge 147/2013. Disposizioni per la riscossione anno 2021.*

Alberto Vignoli

La proposta di delibera prevede la dilazione della prima scadenza di aprile al 30 giugno 2021 e la conferma delle altre scadenze nei mesi di settembre e dicembre già viste negli scorsi anni. In questa fase non è previsto l'approvazione delle tariffe che andrà fatta entro il 30 di giugno quando avremo l'aggiornamento della normativa.

Il consigliere Mazzanti chiede se ci sono novità da parte di ATO sulla puntualità delle tariffe dovute alla situazione Corona-virus.

Assessore Vignoli

Per quanto riguarda agevolazioni legate alla situazione emergenziale ATO non si è ancora pronunciata e i comuni ancora non sono in grado di definire quali agevolazioni possano essere concesse. Lo scorso anno si era stabilito che si potevano concedere agevolazioni fino ad un massimo del 25% della parte variabile della tariffa. Ad oggi non abbiamo ancora nessuna notizia.

Il consigliere Mazzanti chiede se per i commercianti dei mercati che hanno dovuto sospendere l'attività sono previste delle agevolazioni.

Vignoli



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

I commercianti (ambulanti) hanno avuto per il 2020 e nel primo trimestre 2021 l'esenzione del canone per l'occupazione del suolo pubblico. Stiamo cercando di capire se sarà estesa anche oltre il termine del 31 marzo.

Interviene il Sindaco

In merito alla TARI, c'è una azione nei confronti dell'autorità nazionale da parte di ANCI affinché si possa ottenere la riduzione della tariffa almeno per chi ha subito delle restrizioni nello svolgimento delle attività a causa della pandemia anche nel 2021. Vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà.

Il presidente Arcangioli ringrazia e, appurato che non ci sono richieste di interventi, procede alla votazione per appello nominale.

**VOTI FAVOREVOLI 4:** Arcangioli Stefano, Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra

**ASTENUTI 2:** Mazzanti Alessandro Matteo, Guido Fanti

Il presidente Arcangioli passa la parola all'Assessore Alberto Vignoli per l'esposizione del quinto punto iscritto all'ordine del giorno.

*V. Istituzione dal 01/01/2021 del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art. 1, commi da 816 a 847, della legge 160/2019 (Canone Unico) ed approvazione regolamento.*

Il canone unico è il nuovo strumento di accertamento che va a unire il canone di occupazione suolo pubblico COSAP e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari CIMP. Entrambi i canoni decadevano al termine del 2020. La novità principale è il regolamento stesso. Cambia la modalità di riscossione e il processo autorizzativo. Per la predisposizione del regolamento ci siamo basati sulla normativa fornita in bozza da IFEL. Il lavoro svolto è stato quello di riportare quelle che erano le norme e le procedure vigenti in questo nuovo regolamento. Le modifiche rispetto all'impianto regolamentare vigente sono state fundamentalmente 3. La prima che disciplina l'occupazione del suolo pubblico, la seconda che disciplina l'installazione dei mezzi pubblicitari e la terza che disciplina i mercati.

L'attivazione, le modifiche ed eventuali controversie che possono nascere relativamente a questo regolamento saranno gestite direttamente dal SUAP. Questa precisazione è stata ritenuta essenziale per indirizzare puntualmente il cittadino ad un ufficio che potesse soddisfare tutte le richieste dell'intero iter. Per quanto riguarda la pubblicità si abroga semplicemente la parte del regolamento, ma rimane in essere il piano degli impianti.

Per quanto riguarda la parte relativa alla COSAP non ci sono grandi modifiche se non per l'art. 10 comma 4 dove si esplicita che l'Amministrazione Comunale non autorizzerà la concessione di suolo pubblico per manifestazioni che risultano in violazione di leggi nazionali in vigore che vietano sia la ricostituzione del partito fascista che la propaganda di istigazione all'odio razziale.

Un'altra novità sono le tempistiche ridotte a 20 gg per la presentazione della domanda di occupazione suolo temporanea.

Inoltre si è precisato che non verrà concessa occupazione di suolo pubblico per spettacoli itineranti ove si utilizzino animali.

L'applicazione della tariffa per l'occupazione del suolo permanente sarà richiesta per intero nei primi 9 mesi dell'anno e ridotta nell'ultimo trimestre.



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

Nella parte della pubblicità non siamo intervenuti sul regolamento se non per introdurre le nuove scadenze per il 2021 che sono prorogate al 31 di maggio.

Per quanto riguarda il canone unico per occupazione suolo per i mercati fissi, la tariffa applicata sarà comprensiva anche della tassa sui rifiuti urbani.

La Giunta intanto ha provveduto all'approvazione delle tariffe che rimangono invariate rispetto all'anno precedente.

Il presidente Arcangioli ringrazia e, appurato che non ci sono richieste di interventi, procede alla votazione per appello nominale.

**VOTI FAVOREVOLI 4:** Arcangioli Stefano, Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra

**CONTRARI 1:** Mazzanti Alessandro Matteo

**ASTENUTI 1:** Fanti Guido

Il presidente Arcangioli passa la parola al Sindaco Simone Calamai per l'esposizione dei punti sei e sette per i quali al termine si farà una votazione distinta.

**VI.** *Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione.*

**VII.** *Bilancio di previsione 2021-2023 e allegati. Approvazione.*

Sindaco Simone Calamai

Il Bilancio di previsione e il DUP sono due documenti strettamente legati. Il bilancio di previsione 2021 prende spunto da quello del 2020 che ovviamente si è andato trasformando nel corso dell'anno per l'emergenza legata alla pandemia in particolare per spese non sostenute per servizi sospesi e al contrario spese non previste per necessità di dover modificare e articolare maggiormente servizi come quelli scolastici del pre e post scuola.

L'obiettivo nuovo è quello di contemplare il maggior numero di servizi al cittadino. Soprattutto quei servizi che sono rivolti alle fasce della popolazione più fragile che possono vivere maggiori situazioni di difficoltà. Lo scorso anno sono aumentate in maniera imponente tutte una serie di risorse dedicate a tutti i cittadini ma soprattutto per le categorie più fragili o che si sono trovate in difficoltà con lo stanziamento degli aiuti. Sia per quanto riguarda i servizi ordinari come i servizi scolastici e accessori alla scuola per il quale sono stati stanziati circa 175.0000 euro o ad esempio i servizi di carattere sociale dove si sono stanziati circa 2.400.000,00 euro. Tutto questo deve andare in parallelo all'attività dell'Ente che non si è mai fermata. In particolare mantenere anche le attività di sostegno legate all'emergenza Covid. In questo abbiamo trovato grande supporto nelle associazioni del territorio. L'altro macro obiettivo è quello di non agire in nessun modo sulla leva fiscale. Per questo si vedono confermate tutti i tributi senza maggiorazioni e dove si è potuto prevedere l'esenzione, riduzione o la dilazione dei pagamenti. Stessa cosa abbiamo cercato di fare sulle tariffe (scuola, cimiteri, sport...).

Nel limite di ciò che un ente può fare abbiamo cercato, come lo scorso anno, di sostenere le famiglie e le piccole e grandi imprese del nostro territorio.

L'altra necessità è quella di ottemperare agli obblighi di garantire equilibrio e solidità. Sicuramente uno degli aspetti fondamentali è Fondo Crediti di dubbia esigibilità che è oramai arrivato al 100 % della media del biennio precedente. Per questo anno ha un valore di 1.600.000,00 euro.

Anche questo anno, come lo scorso, affiancati da Sori, proseguiremo con il progetto Equità, cercando di recuperare il non riscosso.



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

Il 2021 è l'anno in cui partirà il programma europeo Next Generation per il quale ci saranno finanziamenti a caduta per gli Enti locali. Un obiettivo è quello di lavorare ai bandi con lo scopo di ampliare le possibilità del Comune di Montemurlo accedendo ai vari finanziamenti.

Altra parte importante di questo bilancio è la voce relativa agli investimenti per il 2021 per i quali sono impegnati circa 4.000.000,00 euro. Escludendo poi quelli che sono i lavori per il centro cittadino, abbiamo ottenuto finanziamenti oltre i 2.000.000,00 di euro tra contributi per la partecipazione a bandi e finanziamenti.

Gli importi di tali finanziamenti sono utilizzati ad ampio spettro in modo da soddisfare il più possibile le esigenze dell'Ente e della cittadinanza. Sono previste per esempio interventi per la realizzazione di nuove aree verdi, la sistemazione di impianti sportivi, sistemazioni di edifici comunali (palazzina di via Toscanini, edifici scolastici), interventi di efficientamento energetico.

In un anno così particolare come il 2021 che purtroppo prevede grosse restrizioni abbiamo voluto prevedere comunque gli stanziamenti per le attività culturali e di promozione del territorio per far vivere il nostro paese da tutta la cittadinanza.

La novità di questo anno in questo bilancio è legata al fondo di garanzia dei debiti commerciali. E' uno stanziamento che abbiamo previsto a seguito della normativa di legge che prevede lo stanziamento di somme a garanzia di quelli che sono i ritardati pagamenti dell'amministrazione. Sapete benissimo che questa problematica riguarda tutte le amministrazioni. La nostra situazione è tale che non siamo esattamente nei termini, ma già nel 2020 abbiamo visto un miglioramento e per questo anno il fondo stanziato è di circa 190.000,00 euro. Sono cifre che vanno ad inserirsi nelle voci del bilancio stesso.

Nel DUP sono elencati tutti gli obiettivi strategici ed operativi di ampio significato che ci poniamo. C'è un aspetto sul quale abbiamo voluto investire prevedendo un capitolo per progetti edilizia residenziale pubblica (EPP) con il quale andare ad intercettare risorse che con il Next Generation potrebbero arrivare.

Andrea Benvenuti

Oltre a quanto già detto dal Sindaco c'è da precisare che rispetto al Fondo di Garanzia per i debiti commerciali viene calcolato una percentuale del 2% rispetto al macro aggregato "Acquisto beni e prestazioni di servizio". Questa percentuale è circa di 190.000,00 euro. Abbiamo una tempistica di pagamento che stiamo cercando di accorciare. Due anni fa avevamo tempi di 76 gg, nel 2020 di 58 gg. In questo primo trimestre del 2021 siamo già sotto i 30 gg e cerchiamo di rientrare per avere la possibilità di evitare di stanziare questo fondo.

Il Fondo crediti dubbia esigibilità è di circa 1.600.000,00 € ed è calcolato sull'andamento della riscossione dell'ultimo quinquennio, per cui circa 400.000,00 € sono relativi all'Imu, circa 300.000,00 sono relativi alle sanzioni al codice della strada e la quota restante è relativa alla Tari.

Nel bilancio abbiamo inoltre previsto un Fondo per le Funzioni fondamentali pari ad euro 150.000,00. Questi stanziamenti non possono essere utilizzati per le agevolazioni Tari. Questo fondo lo scorso anno è stato pari ad euro 1.600.000,00 , e per quest'anno è stato aumentato con il decreto sostegni ma manca ancora la ripartizione.

Il bilancio sarà soggetto a frequenti modifiche come già visto nello scorso anno ogni volta che avremo delle erogazioni da parte dello stato.



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

Per le agevolazioni Tari occorre attendere le indicazioni di Arera. Lo scorso anno con le agevolazioni del 25% c'è stato un abbattimento della tariffa per circa 300.000,00 euro.

Per quanto riguarda le tariffe IMU, IRPEF e le tariffe per i servizi a domanda individuale non sono previsti aumenti, nonostante i costi dei vari servizi siano notevolmente aumentati.

Per quanto riguarda l'indebitamento si rientra nel limite del 10% relativa alla somma dei primi tre titoli delle entrate.

Abbiamo diverse entrate destinate agli investimenti, come quelli per i lavori in via Toscanini.

Inoltre abbiamo un piano delle alienazioni di circa 30.000,00. e abbiamo circa un milione di euro per gli oneri che finanziano solo spese in parte investimenti, questi non incidono sugli equilibri di bilancio.

Abbiamo verificato che l'ente non rientra tra gli enti strutturalmente deficitari (secondo i parametri stabiliti dal Ministero).

Il consigliere Mazzanti  
chiede

- se l'ampliamento della video sorveglianza è stato previsto in bilancio ed in particolar modo per l'area della Rocca e del cimitero.

- Quali siano le previsioni del piano delle alienazioni.

- Chiede se la somma prevista per il lavoro straordinario per la polizia municipale è effettiva o se sarà a rialzo vista l'emergenza in corso, valutato anche che la previsione delle unità di personale rimane invariata rispetto allo scorso anno.

Il consigliere Guido Fanti

chiede se il fondo delle funzioni Fondamentali, che al momento è di 150.000,00 euro, possa essere utilizzato per la riduzione della TARI o in cosa consiste.

Sindaco Calamai

Il Bilancio 2021 siamo in un regime particolare che ci spinge a sostenere gli enti locali con un Fondo apposito che adesso quantificato in 150.000,00 euro. Nei prossimi mesi questo Fondo potrebbe modificarsi anche in base agli stanziamenti del Governo e alle disposizioni su come possiamo utilizzarli. In base a questo si andranno a fare le variazioni di bilancio di cui parlava il dott. Benvenuti.

La video sorveglianza sarà integrata soprattutto nel nuovo centro cittadino. In base anche al protocollo sottoscritto con la Prefettura cercheremo nuove risorse. Il nostro Comune investe moltissimo in sicurezza ed ordine pubblico, tanto che abbiamo ben oltre 1.000.000,00 € a disposizione per questa missione. E' un importo che ci permette di avere una somma pro-capite significativa per garantire la sicurezza e la legalità del territorio. Nel nostro bilancio quindi ci sono somme che consentono di effettuare servizi aggiunti a quelli ordinari tra cui gli straordinari come per esempio quelli effettuati nel contrasto alla diffusione del Covid.

Per quello che riguarda il piano delle alienazioni ci sono circa 33.000,00 euro previste. All'interno del DUP trovate il piano delle alienazioni previste.

Mazzanti

Per quanto riguarda i servizi della Municipale, o siamo sotto organico o è una contingenza del momento.

Per quanto riguarda lo stanziamento delle risorse da erogare alle attività economiche escluse dalla lista dei beneficiari della contribuzione a fondo perduto se si prevede che arriveranno e quando

Sindaco



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

Si sta provvedendo a chiudere l'avviso pubblicato nel corso di gennaio. Il nostro ufficio ha pubblicato la graduatoria dei beneficiari e proprio in questi giorni è in corso l'iter di liquidazione e il caricamento sul portale di Stato. Quando avremo terminato si inizierà la nuova formula che ci permetterà di erogare le economie che abbiamo ancora a disposizione. Nella fase successiva si provvederà ad allargare alle categorie dei servizi i potenziali beneficiari colpiti dalla chiusura del sostegno. Ovviamente queste misure non sono a sostituzione del sostegno che dovrà predisporre il Governo.

Il presidente Arcangioli ringrazia e, appurato che non ci sono richieste di interventi, procede alla votazione del punto 6 per appello nominale.

**VOTI FAVOREVOLI 4:** Arcangioli Stefano, Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra

**CONTRARI 1:** Mazzanti Alessandro Matteo

**ASTENUTI 1:** Fanti Guido

Il presidente procede quindi alla votazione per appello nominale per il punto 7

**VOTI FAVOREVOLI 4:** Arcangioli Stefano, Papi Alessio, Asper Simona, Colzi Alessandra

**CONTRARI 1:** Mazzanti Alessandro Matteo

**ASTENUTI 1:** Fanti Guido

A questo punto, il Presidente, udito che non ci sono ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 14:14

**Il segretario verbalizzante**

Barbara Bindi

**Il Presidente della commissione**

Stefano Arcangioli,



# Comune di Montemurlo

*Provincia di Prato*

AREA SEGRETERIA GENERALE

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15/2021

OGGETTO: Istituzione dal 01/01/2021 del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art. 1, commi da 816 a 847, della legge 160/2019 (Canone Unico) ed approvazione regolamento.

Il sottoscritto Funzionario, Segretario Generale, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime ***parere FAVOREVOLE*** in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Li, 26.03.2021

SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Vera AQUINO



# Comune di Montemurlo

*Provincia di Prato*

AREA SEGRETERIA GENERALE

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15/2021

OGGETTO: Istituzione dal 01/01/2021 del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art. 1, commi da 816 a 847, della legge 160/2019 (Canone Unico) ed approvazione regolamento.

### *Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI*

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Li, 30.03.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Andrea BENVENUTI



**COMUNE DI MONTEMURLO**  
**PROVINCIA DI PRATO**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 17 del 08/04/2021**

OGGETTO:

**Istituzione dal 01/01/2021 del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art. 1, commi da 816 a 847, della legge 160/2019 (Canone Unico) ed approvazione regolamento.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**

**L PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALI**  
**PALANGHI FEDERICA**

**FIRMATO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA AQUINO VERA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).*